

R.G.4/22

N.R.7948/2020

Sent. 26
del 13/12/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La I Sezione della Corte d'Assise di Appello di Torino

Così composta

Dott.ssa Cristina Domaneschi

Presidente

Dott.ssa Flavia Panzano

Consigliere est.

Sig. Claudio Ramaro

Giudice Popolare

Sig. Marco Marengo

Giudice Popolare

Sig.sa Morena Andrian

Giudice Popolare

Sig.ra Monica Bergamasco

Giudice Popolare

Sig. Massimiliano Manai

Giudice Popolare

Sig. Mauro Doppioni

Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

NEI CONFRONTI DI

via **Alex**, nato a _____ il _____, residente a _____
presente;

difeso di fiducia dall'avvocato Claudio Strata del Foro di Torino, presente;

IMPUTATO

Del delitto previsto e punito dagli artt. 575, 577, comma I, n.1 c.p. poiché con condotta consistita nello sferrare numerose e ripetute coltellate all'indirizzo della vittima, colpendolo in zone vitali del corpo, ha cagionato il decesso del padre, _____, determinato da plurime lesioni penetranti da punta e da taglio al tronco ed al collo, una delle quali, costituita da ferita toracica anteriore localizzata in regione sternale, aveva leso l'aorta ascendente, in modo da provocare un emipericardio massivo ed un conseguente tamponamento cardiaco;

con l'aggravante di avere commesso il fatto contro l'ascendente.

Commesso a Collegno, nella data del 30 aprile 2020

APPELLANTE IL PM DI TORINO

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Torino del 24.11.2021 che

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolveva Alex _____ dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 262 c.p.p.

Disponeva la restituzione agli aventi diritto dei cellulari in sequestro.

Visto l'art. 544 c.p.p.

Indicava in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

PARTE CIVILE

_____, non presente, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. _____ del Foro di Pescara, presente

CONCLUSIONI

PG: in riforma della sentenza appellata, chiede che l'imputato venga dichiarato responsabile del reato ascrittogli e condannato alla pena, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la seminfermità e la provocazione, di anni sei mesi sei giorni venti di reclusione.

PARTI CIVILI: chiede che venga affermata la responsabilità penale dell'imputato e che lo stesso venga condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, come da conclusioni scritte.

DIFESA: chiede la conferma della sentenza appellata, in subordine chiede che l'imputato venga assolto, ritenuta la sussistenza di un eccesso colposo, perché non punibile per difetto di colpa; che venga riconosciuta la scriminante dello stato di necessità; che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 c.p., nella parte in cui non estende la presunzione di proporzionalità anche alle ipotesi di violenza domestica; che venga riconosciuta la totale incapacità

di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto; che, in caso di condanna, vengano riconosciute le attenuanti generiche, la seminfermità e la provocazione nella massima estensione come da richiesta del PG; chiede non riconoscersi, in favore della parte civile, una provvisoria, rinviando alla sede civile la quantificazione del danno, in estremo subordine che venga contenuta nella misura minima.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alex veniva chiamato a rispondere del delitto di cui agli artt. 575, 577, comma 1, n.1 c.p. poiché, sferrando numerose e ripetute coltellate all'indirizzo del padre, che determinavano plurime lesioni penetranti da punta e da taglio al tronco e al collo, una delle quali ledeva l'aorta ascendente, ne cagionava la morte; fatto aggravato perché ai danni dell'ascendente, commesso in Collegno il 30 aprile 2020.

La Corte di Assise di Torino, con sentenza del 24 novembre 2021, assolveva l'imputato perché il fatto non costituisce reato, ritenuta ravvisabile la scriminante della legittima difesa.

Quanto al fatto, alle ore 22,42 del 30 aprile 2020 Alex chiamava il 112, presentandosi e dicendo di essersi armato di un coltello, di avere avuto una colluttazione con il padre, che voleva uccidere la madre, il fratello e lui stesso e di averlo probabilmente ucciso.

Gli operanti, che entravano nell'alloggio solo dopo i sanitari che, loro malgrado, avevano alterato la scena del crimine (come più volte stigmatizzato dal primo giudice), trovavano il cadavere di in un'ampia pozza di sangue, a terra riverso sulla schiena tra l'ingresso e la sala, attinto da numerose ferite da taglio, verosimilmente inferte dai coltelli effettivamente ritrovati sui luoghi; intorno al tavolo erano presenti abbondanti tracce di sangue e diverse orme di piedi.

Alex si presentava sconvolto, coperto di sangue e con una ferita alla mano; interrogato la stessa notte, affermava di essere responsabile del delitto, che diceva di aver commesso per legittima difesa, in quanto il padre, abitualmente maltrattante nei confronti soprattutto della moglie, quella sera aveva dato in escandescenze e temendo, ad un certo punto, che volesse armarsi, avendolo visto dirigersi in cucina, lo aveva anticipato, spingendolo e prendendo un coltello con il quale lo aveva colpito per primo. Sottoposto a perizia psichiatrica, l'imputato veniva trovato affetto da un disturbo di adattamento post traumatico, da ritenersi all'origine di una sorta di viraggio interpretativo di quanto gli accadeva intorno, che aveva scemato, senza escluderla, la sua capacità di intendere e di volere.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale la prima Corte, premesso che a dispetto della tesi sostenuta dall'accusa, per escludere la legittima difesa sarebbe stata necessaria la prova in positivo che il delitto fosse avvenuto nei confronti di una vittima disarmata e non pericolosa, ripresi i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità sulla scriminante in esame, riteneva fosse emerso con certezza che l'imputato si fosse determinato ad agire uccidendo il padre, nella ragionevole convinzione, mantenuta fino all'ultimo colpo, di non avere altra scelta per impedirgli di uccidere a sua volta lui stesso e i suoi familiari.

Proprio le sue dichiarazioni, relative anche al clima di tensione, ansia e paura che il padre aveva imposto a figli e moglie nel corso della convivenza, secondo il primo giudice, contenevano indicazioni fondamentali per la ricostruzione della dinamica: quel 30 aprile 2020, infatti, secondo il racconto di Alex, l'uomo, geloso di un collega della moglie, aveva aggredito quest'ultima, appena

tornata a casa dal lavoro e aveva continuato a insultarla e minacciarla anche nel corso della cena; poi, uscito dalla sua camera, ove si era chiuso per lungo tempo per parlare al telefono con il fratello e la madre, si era diretto con fare aggressivo verso la donna, ingaggiando una colluttazione con i figli, intervenuti a proteggerla e invitandoli ad affrontarlo sotto casa. Era stato in quel frangente che si era diretto in cucina per armarsi e allora l'imputato lo aveva preceduto, prendendo un coltello e colpendolo ripetutamente, non sapeva dire con quanti colpi né con quante armi né, ancora, cosa stessero facendo la madre e il fratello in quel momento, avendo conservato di tale fase solo il ricordo di alcune immagini non collegate tra loro (tra di esse quella del padre armato), avendo, tuttavia, mantenuto la certezza di avere agito solo per difendere sé e i suoi familiari.

Il ragazzo, che il primo giudice riteneva pienamente credibile, pertanto, avendo visto il padre (che aveva appena prima aggredito moglie e figli e che stava ancora urlando minacce di morte) scattare improvvisamente verso la cucina, in direzione del cassetto dei coltelli, aveva agito nella certa convinzione che l'uomo sarebbe riuscito ad armarsi per compiere la più volte paventata strage di tutta la sua famiglia. Che poi non ricordasse quello che era avvenuto dopo, era perfettamente giustificabile, come anche evidenziato dagli psichiatri, che lo avevano sottoposto ad accertamenti: si trattava, infatti, di una dismnesia direttamente correlabile alla sua condizione di mente, così da non poter essere valutata in senso a lui sfavorevole.

La genuinità delle dichiarazioni dell'imputato, ad avviso della prima Corte, aveva, poi, trovato ampi riscontri nelle ulteriori acquisizioni probatorie, idonee a dimostrare come quella sera, trovandosi in pericolo di vita e dovendo prendere, nell'arco di un solo istante, una decisione determinante, avesse spinto il padre, precedendolo in cucina, si fosse armato e avesse inflitto il primo colpo per non soccombere. Il fratello infatti, dopo avere raccontato, in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell'imputato, che quella sera il padre era particolarmente aggressivo e pericoloso, riferiva che, mentre urlava minacce di morte nei confronti loro e della madre, si era diretto in cucina per prendere un coltello; era stato allora che suo fratello lo aveva spinto sulla porta, afferrando per primo un coltello con la punta arrotondata, con il quale lo aveva colpito. Di quanto avvenuto dopo aveva ricordi lacunosi, essendogli rimasta memoria solo di un colpo inferto dal fratello con un coltello a punta tonda, dell'immagine del padre con un coltello in mano, di un tonfo a terra e della telefonata di Alex ai Carabinieri.

Sebbene nel corso della deposizione di il PM avesse mosso al teste numerose contestazioni, la prima Corte, pur rilevando che le principali difformità rispetto alle precedenti dichiarazioni riguardavano circostanze rilevanti (ovvero che il padre si fosse diretto verso la cucina mentre proferiva minacce di morte e che il fratello si fosse armato per primo; che la madre in quel momento si trovasse già in bagno e che il primo colpo avesse attinto la vittima alle spalle), riteneva che la versione dei fatti resa in dibattimento fosse maggiormente credibile, in quanto il teste aveva spiegato in maniera plausibile le richiamate difformità, essendosi trovato in stato di shock quando era stato sentito dai carabinieri, che non gli avevano riletto il verbale e ben potevano avere equivocato le sue risposte.

Coerente con il racconto dei figli era anche quello della madre, che aveva descritto la rabbia del marito, che quel giorno l'aveva vista in atteggiamento amichevole con un collega all'interno del supermercato nel quale lavorava e riferito della lite sorta fin dal suo rientro a casa, dell'aggressione fisica successiva alle telefonate dell'uomo ai suoi familiari e della colluttazione con i figli, quando lei si era chiusa in bagno per la sua toilette serale; solo quando ne era uscita aveva visto quanto successo. Anche in questo caso il primo giudice giustificava le numerose contraddizioni con la precedente deposizione, che le contestazioni avevano fatto emergere, con lo stato di shock nel quale



versava quando era stata sentita nell'immediatezza dei fatti e con la mancanza di approfondimento del suo primo esame.

I due testi poi, ad avviso della Corte di primo grado, avevano descritto in modo coerente e dettagliato i gravissimi maltrattamenti subiti per anni da parte di un uomo patologicamente geloso, che tendeva a controllare e isolare la propria moglie e che utilizzava la violenza e l'aggressione come modalità tipica nei rapporti intra-familiari. Tale situazione, protratta nel tempo, aveva creato un dissidio insanabile tra i coniugi e una ingiusta assunzione da parte dei figli del ruolo di guardie del corpo della madre, che non lasciavano mai sola e difendevano dai più gravi attacchi del genitore, registrandone le esplosioni di rabbia, subite passivamente per il timore di ben più gravi conseguenze (e per questo non avevano mai sporto denuncia).

D'altra parte gli esiti delle consulenze e della perizia cui era stato sottoposto Alex, allo scopo di accertare la sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto, davano atto dell'esistenza di *«un disturbo dell'adattamento a prevalente componente ansiosa associata a screzi post-traumatici in soggetto con un assetto di personalità disarmonico per immaturità affettiva e tratti rigidi riconducibili al cluster B dei disturbi di personalità»*, condizione stress-reattiva che *“ha inciso in modo specifico sull'evoluzione personologica del ragazzo, interferendo con il processo maturativo e comportando la strutturazione di un assetto rigido e disarmonico della personalità, soprattutto per quanto concerne la sfera emotivo-affettiva”*. A tale assetto di personalità si correlava una vulnerabilità interpretativa, consistente nel vivere le situazioni in modo stressante, tendendo a colorare in senso potenzialmente più pericoloso la realtà esterna, che, tuttavia, non ne alterava del tutto la percezione (non attribuendovi un significato completamente falso) e che portava a ritenere *“scemate grandemente le capacità di intendere e di volere, ma a non escluderle del tutto”*.

Ciò premesso e stigmatizzata più volte la superficialità delle indagini, la prima Corte riteneva accertato che:

- vi fosse stata una colluttazione (in tal senso le numerose impronte intorno al tavolo);
- la vittima fosse stata attinta da 34 colpi, che avevano provocato lesioni da punta e taglio (dieci al collo, di cui otto anteriori o laterali e due posteriori e tutte le altre al tronco, ad eccezione di una alla superficie laterale del braccio sinistro, otto anteriori, di cui quattro al torace e quattro all'addome e altre quindici dorsali), tutte con caratteristiche di vitalità;
- la causa della morte fosse da ricondursi alla coltellata inferta in zona toracica anteriore localizzata in regione sternale, che aveva determinato una lesione dell'aorta, provocata con un coltello, la cui lama spezzata era stata rinvenuta nel corso dell'autopsia;
- il _____ fosse in stato di ubriachezza, con una concentrazione alcolemica nel sangue pari a 1,32 g/L.;
- tutte le ferite e, in particolare, quella micidiale, fossero state inferte nel corso e al culmine di un combattimento tra due persone armate, di cui una lottava per difendere sè stessa e i suoi cari.

Era certo, infatti, che fossero stati estratti dal cassetto della cucina sei coltelli (quelli che erano stati trovati a terra), che ne fossero stati utilizzati almeno cinque - due a punta tonda, trovati in cucina piegati, uno a punta acuminata, anch'esso in cucina spezzato (lama trovata in sede di autopsia), due a punta acuminata rinvenuti accanto al cadavere - e che fossero state riscontrate sul cadavere trentaquattro ferite, tutte vitali, molte delle quali con andamento parallelo e a sinistra, una sola,

quella inferta con il coltello spezzato, rapidamente mortale, in assenza di lesioni da difesa (solo una o due potrebbero averne le caratteristiche). Non era, invece, provato che tutti i coltelli fossero stati presi e branditi da Alex e non poteva, pertanto, escludersi che si fosse avvicinato al cassetto dei coltelli: sarebbe, infatti, irragionevole pensare che questi, furioso dopo essere stato spinto dal figlio, fosse rimasto immobile mentre l'altro andava in cucina e non avesse, invece, cercato di armarsi anche dopo essere stato colpito. Le impronte di sangue lasciate intorno al tavolo e i rumori percepiti dai vicini provavano, invece, l'esistenza di una colluttazione e l'assenza di lesioni da difesa, di segni di fuga e il ritrovamento di due coltelli a punta accanto al cadavere dimostravano che ciascuno dei due protagonisti dell'azione impugnasse un coltello (né poteva ritenersi, anche alla luce di un'unica chiara traccia di impronte di piedi in andata e ritorno dalla cucina, che Alex avesse interrotto la sua azione delittuosa per armarsi di nuovo).

Di conseguenza, l'unica ricostruzione possibile era che Alex avesse visto il padre dirigersi, dopo aver proferito minacce di morte con espliciti riferimenti ad armi da taglio, verso il cassetto dei coltelli della cucina e, allora, avendo compreso che stava per mettere in atto i più volte annunciati propositi omicidiari, lo avesse spinto correndo verso quel cassetto, afferrando la prima cosa che gli era capitata ovvero un coltello con punta tonda inoffensivo, quindi avesse sferrato un primo colpo nel tentativo di difendere sé, la madre e il fratello. Si trattava, probabilmente, del colpo inferto alle spalle, mentre il padre si avvicinava al cassetto dei coltelli, di cui l'imputato aveva riferito nelle prime dichiarazioni; a quel punto era riuscito a prendere almeno un coltello, reiterando le sue minacce, come confermato dal figlio.

I due, quindi, erano entrambi armati e si erano fronteggiati, girando attorno al tavolo (a tale fase dovevano ricondursi le 5 o 6 coltellate al tronco, con angolazioni diverse e le tracce ematiche) e che si fosse trattato di un combattimento tra due soggetti entrambi armati era dimostrato dall'assenza di lesioni da difesa e dal fatto che nessuno dei due si fosse allontanato dalla stanza. In questo contesto Alex infliggeva al padre l'unico colpo mortale al cuore, che provocava sia la rottura del coltello che una lesione dell'aorta e una rapida morte e proprio il fatto che si trattasse dell'unica ferita profonda, inferta con una forza nettamente superiore a tutte le altre, rendeva altamente verosimile che il colpo fosse stato sferrato mentre si stava, a sua volta, scagliando con forza contro l'imputato nel tentativo di colpirlo.

Ricostruita in questi termini la dinamica della prima fase dell'accaduto, ad avviso della prima Corte, doveva ritenersi dimostrato che l'imputato avesse agito per legittima difesa, in quanto il padre, dopo aver proferito minacce di morte, aveva iniziato un'azione esecutiva recandosi verso il cassetto dei coltelli e, dopo essere stato colpito una prima volta senza effetto, impugnando un coltello a punta gli aveva gridato che li avrebbe davvero uccisi, ingaggiando una colluttazione armata. Chiunque e senza alcun bisogno di un viraggio interpretativo angosciante, avrebbe percepito come altamente pericolosa una simile situazione.

Appena dopo questa ferita - l'unica mortale - a restavano ancora alcune decine di secondi, forse un minuto, di vita e Alex, rimasto disarmato (aveva in mano solo il manico di plastica del coltello a punta, che si era appena spezzato), si recava in cucina (lasciando tracce di piedi insanguinati in duplice direzione) a prendere un altro coltello, gettando a terra il manico di quello rotto, non a caso, rinvenuto in quel locale. Quindi era tornato indietro con uno dei due coltelli a punta acuminata rinvenuti accanto al cadavere (l'altro, rinvenuto sempre a terra accanto al corpo, era quello che impugnava il padre) e aveva ripreso a colpire rapidamente il suo antagonista, con colpi veloci e poco profondi, nessuno dei quali mortale, sulle parti del corpo che quello via via lasciava esposte, come ipotizzato dal consulente della difesa, che aveva ritenuto che la ferita sternale fosse stata una delle prime e, dunque, che vi fosse stato prima un confronto frontale, poi il



soggetto si era accasciato, offrendo all'aggressore dorso e collo (ad ulteriore conferma vi erano il manico spezzato trovato in cucina e le orme di sangue oltre alle impronte sul cassetto).

L'imputato, quindi, aveva preso e utilizzato tre coltelli: il primo a punta tonda per un primo colpo di minima lesività, inferto quasi certamente nei pressi del cassetto della cucina, il secondo a punta acuminata, la cui lama si era spezzata e, infine, un altro a punta acuminata con il quale, nell'ultima fase dell'azione, infliggeva circa 25 coltellate, prive di efficacia causale rispetto all'evento morte.

In definitiva, allora, doveva ritenersi che egli avesse agito in stato di legittima difesa: dopo una giornata nella quale, pur abitualmente violento e minaccioso, il padre aveva tenuto condotte anomale, incitando i due fratelli a farsi sotto e minacciando di ucciderli, avendolo visto dirigersi verso la cucina, l'imputato era stato costretto ad anticiparlo, dandogli una spinta, nella ragionevole convinzione, determinata dalla condotta ingiusta dell'altro, di dover difendere se stesso e i suoi cari da un pericolo imminente e in assenza di alcuna valida alternativa, valutazione che non poteva dirsi frutto di errore, di una distorsione interpretativa o di un suo convincimento soggettivo.

Quanto, poi, all'ultima fase dell'azione lesiva, posto che non sapeva di aver già sferrato il colpo mortale, era comprensibile che, ritrovandosi tra le mani solo il manico del coltello spezzato, avesse temuto di essere rimasto disarmato, così aveva preso un altro coltello a punta acuminata e aveva colpito il padre prima al tronco (quando l'uomo era in piedi e verosimilmente impugnava ancora l'arma) e poi, quasi come riflesso automatico, al collo e al dorso, mentre l'altro si piegava su se stesso e si accasciava al suolo. Queste ultime ferite - circa venticinque - inferte in rapidissima sequenza dopo l'unica mortale, non particolarmente profonde, con andamento parallelo, non avevano avuto alcuna efficacia causale nel provocare la morte ed erano state inferte mentre il stava morendo e non era in grado di proteggersi.

E se, da un punto di vista oggettivo, in quel momento non vi era più la necessità di difendersi, tuttavia la doverosa valutazione ex ante escludeva che l'imputato avesse ecceduto volontariamente i limiti della scriminante o anche solo agito a seguito di un errore non giustificabile, in quanto era ancora animato dalla volontà di difendersi.

La condotta tenuta da Alex, quindi, poteva scindersi in due fasi: la prima che andava dalla spinta al colpo mortale, compiuta in una situazione oggettiva pienamente integrante la legittima difesa e la seconda, oggettivamente non indispensabile a difendersi, ma soggettivamente caratterizzata dalla convinzione (fin da subito esplicitata) di trovarsi ancora in una situazione di legittima difesa, per la quale doveva ipotizzarsi la scriminante putativa. Peraltro, gli ultimi venticinque fendenti, non micidiali, collocati come successivi alla coltellata mortale erano ininfluenti rispetto al verificarsi dell'evento e, dunque, inidonei a modificare il giudizio iniziale e anche solo a configurare l'eccesso colposo.

Avverso la sentenza interponeva appello la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, lamentando l'intervenuta assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, da ritenersi frutto dell'erroneo giudizio di sussistenza della scriminante della legittima difesa.

Il primo giudice aveva assolto l'imputato sulla base della considerazione che la morte di fosse conseguita ad un'unica ferita inferta per legittima difesa nel contesto di una lotta ad armi pari, contro un uomo che stava minacciando di fare una strage e che quanto avvenuto dopo quel colpo fosse stato giustificato e realizzato in una condizione di legittima difesa putativa, considerazione che era frutto del travisamento del quadro probatorio acquisito.



infatti, era stato attinto da ben 34 coltellate, quindici delle quali alla schiena e il suo aggressore Alex aveva riportato una sola ferita da un centimetro alla mano che, verosimilmente, come ritenuto dal medico legale, si era procurato da solo nel corso dell'azione delittuosa: il numero delle ferite riportate dalla vittima, la sede di quindici di esse, le caratteristiche di vitalità delle lesioni repertate anche dopo quella ritenuta mortale non erano oggettivamente compatibili con le conclusioni del primo giudice e, peraltro, anche aveva riportato delle ferite sull'avambraccio e sulle mani, segno evidente, a dispetto delle sue dichiarazioni, di un suo intervento nel corso dell'aggressione (entrambi i fratelli si erano anche cambiati d'abito prima dell'arrivo dei carabinieri).

Quanto poi alle critiche che la sentenza aveva mosso alla completezza delle indagini, il PM rilevava come l'omicidio fosse stato commesso in ambiente domestico, frequentato da tutte e tre le persone presenti al momento del delitto e, pertanto, l'eventuale rilevamento di impronte sarebbe stato ininfluenza, così come lo sarebbero state delle indagini sulle macchie di sangue, tutte all'evidenza riconducibili all'unica vittima: che l'aggressione del padre da parte di Alex fosse un fatto presupposto e non da dimostrare emergeva con evidenza, a dispetto di quanto osservato dal primo giudice, dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dal ragazzo.

Gli accertamenti sulla sua imputabilità avevano messo in risalto un vizio parziale di mente, che si era tradotto in un'amplificazione della situazione di pericolo percepita, in ragione di una compromissione del sentimento di realtà, sotto la spinta ansioso-interpretativa che lo aveva condotto ad una reazione assolutamente sproporzionata rispetto alla situazione e non comprensibile rispetto agli avvenimenti. Insomma, Alex al momento dei fatti poteva definirsi seminfermo di mente, avendo agito in condizioni tali da scemare grandemente pur senza escluderla la sua capacità di intendere e di volere e la sua condotta era stata determinata proprio dall'interpretazione soggettiva che aveva dato dell'accaduto, così da doversi escludere un'ipotesi di legittima difesa putativa (che deve generare da una situazione oggettiva e attiene alla colpevolezza), in quanto la non corretta rappresentazione dell'accaduto non proveniva dall'esterno sulla base di circostanze oggettive ma dall'interno psichico dell'agente. La distorsione interpretativa era stata condizionata ed era espressione della sua patologia, così da ricondursi alla disciplina dell'imputabilità, in quanto l'errore nel quale era caduto era dipeso non già da una situazione obiettiva, quanto piuttosto dal suo vizio parziale di mente.

Ciò sinteticamente premesso, il PM rilevava che la prima Corte, quanto alla versione dei fatti offerta dall'imputato, avesse errato nell'attribuirle valore di narrazione, omettendo la valutazione di alcuni elementi che avrebbero consentito una corretta lettura anche del comportamento che aveva assunto e, quanto alle dichiarazioni rese dal fratello, non avesse attribuito doveroso rilievo alla palese correzione dei loro contenuti, frutto della conoscenza degli atti processuali, alle contraddizioni in cui era caduto e all'evidente tentativo di accreditare la tesi che quella sera il padre avesse mostrato una pericolosità insolita rispetto alle volte precedenti.

Nelle sommarie informazioni rese nell'immediatezza dei fatti, il teste non aveva fatto alcun cenno all'intenzione manifestata dal padre di andare in cucina per armarsi, circostanza significativamente emersa solo in dibattimento, quando, tra l'altro, aveva riferito particolari inediti su occasioni precedenti nelle quali il padre si sarebbe armato (tanto che erano stati fatti sparire dalla cucina i coltelli maggiormente pericolosi). Era, pertanto, erroneo il giudizio di attendibilità che la prima Corte aveva dato della testimonianza resa in dibattimento da, della quale era stato enfatizzato il valore di riscontro di quanto riferito dall'imputato, attribuendo inspiegabilmente allo stato di shock (o addirittura ad un'errata verbalizzazione da parte dei Carabinieri) il difforme e più ampio racconto sulla dinamica dell'omicidio fornito nell'immediatezza, sottovalutando il tenore delle

contestazioni mosse dal PM, addirittura giudicato avverso al teste e, soprattutto, omettendo di considerare che questi non fosse riuscito a spiegare come il padre avesse potuto subire trentaquattro coltellate, con sei coltelli diversi, senza poter né fuggire né reagire e quale fosse stato il suo atteggiamento, definito come inerte a fronte della furia del fratello, sebbene avesse inizialmente detto ma non confermato, di aver fermato il padre, quando era riuscito ad impossessarsi di un coltello.

Analoghe considerazioni svolgeva il PM con riferimento alla deposizione resa da _____, ugualmente ritenuta attendibile dal primo giudice, senza tuttavia che venisse dato conto delle molteplici contestazioni che le erano state mosse, della sovrapposibilità dei contenuti della sua deposizione a quelle rese dai figli e senza, in buona sostanza, che venisse data applicazione alla regola dettata dal codice in materia di contestazioni e di valutazione dell'attendibilità dei testi. Ancora una volta il riferito stato di shock, che avrebbe condizionato le prime informazioni rese ai CC, accusati di non avere verbalizzato in maniera corretta, era stato ritenuto, insieme allo scarso approfondimento del primo esame, motivo sufficiente a giustificare palesi contraddizioni, mentre, invece, ciò che emergeva era il tentativo da parte di entrambi di difendere l'imputato, accreditando una versione che, nel dipingere la vittima come particolarmente pericolosa quella sera e pronta a passare all'azione, avvalorava la tesi della legittima difesa, in realtà insussistente anche sotto il profilo putativo.

Avuto riguardo alle altre testimonianze, _____ e _____, nel raccontare quanto sentito nel corso della serata, avevano descritto una discussione animata non peggiore di altre e _____ e _____ avevano descritto dei rumori che dopo circa un quarto d'ora erano cessati, che li avevano messi in allarme e che la prima Corte aveva riferito erroneamente all'ultima fase della discussione familiare, ritenendoli indici di una colluttazione. Nello stesso senso interpretava quando detto dal medico legale _____, che pur avendo parlato di colluttazione, anche in ragione della presenza in terra di due coltelli, aveva poi chiarito che intendesse alludere ad un'azione dinamica.

Avuto riguardo alle relazioni psichiatriche, il PM censurava le conclusioni raggiunte nella sentenza impugnata, rilevando che, posto che il viraggio interpretativo che aveva segnato la condotta dell'imputato non avesse rotto il test di realtà ma ne avesse influenzato la percezione, la capacità di intendere e di volere non era mai venuta a mancare del tutto, così da doversi ritenere in capo al prevenuto, alla luce delle modalità di realizzazione del delitto, la piena consapevolezza e la volontà di uccidere. La prima Corte, invece, pur a fronte di tale quadro aveva ritenuto, nel valutare sussistente la legittima difesa, l'esistenza di una condizione oggettiva che avrebbe indotto chiunque a percepire come altamente pericolosa la situazione nella quale maturava l'azione omicidiaria, così superando le risultanze degli accertamenti psichiatrici (sul punto sostenendo che si fossero fondati esclusivamente sulla base del materiale acquisito in fase di indagini preliminari, poi modificato nel corso del dibattimento).

Quanto alla ricostruzione della dinamica dell'omicidio, la prima Corte, nel partire dalle dichiarazioni dell'imputato, aveva commesso una serie di errori di valutazione e, infatti, nella prima telefonata al 112, questi aveva descritto un'aggressione unilaterale e consapevole, nella quale non trovava spazio un errore di percezione, con una sequenza temporale che vedeva prima le minacce del padre, poi una colluttazione, quindi, da parte sua, l'impossessamento di un coltello per commettere l'azione delittuosa e, peraltro, nell'interrogatorio reso subito dopo, aveva parlato di colluttazione solo con riferimento allo scontro avuto con il padre dopo che, finita la telefonata, era uscito dalla camera da letto. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, secondo il PM, il padre non era entrato in cucina né si era armato (e ritenere il contrario era un evidente errore di giudizio) e

le macchie di sangue trovate sul tavolo dimostravano solo che avesse cercato di sottrarsi al suo accoltellamento. E, d'altra parte, il numero di ferite alla schiena e i rumori sentiti dai vicini, dimostravano il passaggio della vittima intorno al tavolo della cucina, nel tentativo di schivare i colpi e non già una colluttazione reciproca né vi erano elementi per ritenere che si fosse armata, posto che non aveva ferite alle mani e che i figli avevano detto che i coltelli erano stati tolti dal cassetto della cucina. La sentenza poi aveva erroneamente escluso che Alex fosse entrato in cucina più volte per armarsi, sebbene ciò risultasse dimostrato dalle impronte dei piedi e dalla circostanza che fossero stati utilizzati più coltelli e il dato che non vi fosse sangue nella direzione delle altre stanze dimostrava solo che nessuno se ne fosse allontanato e non già l'intento aggressivo della vittima, incapace di organizzare una reazione difensiva anche per l'elevato tasso alcolico.

Quanto poi al colpo fatale, la prima Corte aveva addirittura ritenuto che sarebbe stato il risultato di una sorta di somma dei vettori, ipotizzando che in quel momento il [redacted] si stesse scagliando contro il figlio, senza tenere conto che l'unica ferita riportata da quest'ultimo ovvero la lesione del flessore superficiale e profondo del dito mignolo della mano destra, fosse dovuta allo scarrocciamento del coltello nel palmo della mano. Ipotizzare, poi, che avesse colpito il padre con un altro coltello acuminato, fino a che quello non si accasciava al suolo, causandogli delle ferite con andamento parallelo, doveva ritenersi una mera ipotesi anche sotto il profilo della successione temporale delle ferite inferte. Le certezze sul punto mostrate dalla prima Corte, in realtà, non poggiavano su alcun dato processuale e, anzi, tenuto conto che la sopravvivenza al colpo all'aorta poteva essere stata al più di alcune decine di secondi, non era possibile pensare che in questo breve lasso di tempo fossero state inferte ben 25 coltellate, in mancanza, peraltro, di una ricostruzione della sequenza dei colpi.

Del tutto arbitraria oltre che illogica, in buona sostanza, doveva ritenersi la ricostruzione della dinamica dell'omicidio e l'individuazione delle singole fasi operate dal primo giudice, dovendo, invece, ritenersi che i sei e non cinque coltelli trovati, fossero stati utilizzati tutti da Alex contro [redacted], unico da cui provenivano le tracce ematiche, attinto da trentaquattro fendenti. Né poteva ritenersi, come il primo giudice, che il comportamento del [redacted], in procinto di recarsi in cucina, potesse integrare quella condotta ingiusta che aveva reso inevitabile la reazione, poiché anche ammesso che ciò fosse avvenuto, sarebbe stato comunque insufficiente a configurare una legittima difesa, considerato che l'imputato si era armato e aveva così neutralizzato la minaccia del padre.

Infine, avuto riguardo ai maltrattamenti di cui il [redacted] si sarebbe reso autore nei confronti della moglie, la Corte aveva passivamente recepito le dichiarazioni rese dalla teste [redacted] che, nel corso del dibattimento aveva enfatizzato l'atteggiamento anche fisicamente violento del marito, in un crescendo che aveva condotto all'esplosione che costituiva antefatto dell'omicidio, giustificando lacune e contraddizioni e assenze di riscontri con tesi prive di fondamento. Gli stessi vizi avevano caratterizzato il giudizio di attendibilità del teste [redacted], con riferimento al quale non era stata data la dovuta rilevanza né alle contraddizioni emerse, soprattutto avuto riguardo alla frequenza e all'entità degli atti violenti compiuti dal padre né alla genericità di tali affermazioni.

In realtà delle violenze fisiche del padre anche nei confronti dei figli non vi era alcun riscontro e dalle registrazioni in atti emergeva, piuttosto, il sentito disprezzo nei confronti del primo, in assenza di timore per eventuali reazioni. Sul punto, neanche le dichiarazioni spontanee dell'imputato in ordine ai maltrattamenti subiti erano state oggetto di vaglio critico, ancora più necessario in ragione dell'evidente esasperazione dei loro contenuti: il quadro descritto, di un padre oppressivo, controllore, invasivo, violento, era rimasto privo di una specificazione degli episodi francamente violenti e di chiarimenti delle molteplici contraddizioni intrinseche del racconto. Quanto, infine, alle

registrazioni, premesso che il loro numero si era sensibilmente ridotto nel 2020, a dimostrazione che i litigi fossero diminuiti, esse davano conto di esternazioni esclusivamente verbali e del tutto decontestualizzate, da cui emergeva un quadro di minacce e insulti reciproci, che vedeva il destinatario di provocazioni, insulti e minacce proferite senza alcun timore.

Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e la rinnovazione dell'attività istruttoria con l'esame di:

-

-

Su quanto accaduto la sera dell'omicidio

-

-

-

-

Su quanto dagli stessi sentito dall'abitazione dei la sera del delitto

-

-

Sulle telefonate con la vittima prima del suo omicidio

- Ten.

- L.gt.CC

Sui primi accertamenti compiuti sulla scena del delitto

- Dott.

Sull'esame esterno del cadavere

- Dott.

- Dott.ssa

- Dott.

Sul riscontro autoptico e sulla possibilità di ricostruire la dinamica dell'omicidio.

Chiedeva, infine, l'esame dell'imputato e la produzione delle riprese della puntata del 1 dicembre 2021 della trasmissione Porta a Porta nel quale era comparso Alex che aveva reso dichiarazioni sull'omicidio.

All'udienza del 18 gennaio 2023, presente l'imputato, dopo la relazione il PM chiedeva la rinnovazione dell'attività istruttoria con l'esame dei testi meglio indicati nel verbale e la Corte

disponeva, ritenutane l'assoluta necessità, l'esame dei testi
, dei consulenti , e , del medico legale
nonché l'esame dell'imputato, rinviando il processo all'udienza del 22 febbraio 2023 per
lo svolgimento di tale attività.

All'udienza del 22 febbraio 2023 venivano sentiti tutti i testi ammessi con ordinanza (ad eccezione
del Dott. che faceva pervenire note scritte), indi il processo veniva rinviato per la discussione.

All'udienza del 22 marzo 2023 il PM concludeva chiedendo, in riforma della sentenza appellata,
che l'imputato venisse dichiarato colpevole del reato ascritto e condannato alla pena di anni
quattordici di reclusione, previo riconoscimento della seminfermità e delle circostanze attenuanti
generiche, rimettendo alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per sollevare la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 577 c.p., quindi concludeva il difensore di parte civile,
associandosi alle richieste del PM e depositando note scritte e il processo veniva rinviato per la
discussione della difesa.

All'udienza del 12 aprile 2023 il difensore dell'imputato formulava le sue conclusioni, indi il
processo veniva rinviato per eventuali repliche.

All'udienza del 4 maggio 2023 dopo che tutte le parti formulavano brevi repliche, la Corte si
ritirava per deliberare, poi, con ordinanza allegata in atti e letta in udienza, veniva dichiarata la
rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 577
comma 3 c.p. e disposta la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale.

All'udienza odierna, a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, il
processo veniva ripreso, le parti formulavano le loro conclusioni come da verbale in atti e la Corte
decideva come da dispositivo letto e pubblicato in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene che l'appello proposto dal PM sia fondato e che, in riforma della sentenza
impugnata, debba essere affermata la responsabilità dell'imputato per il fatto contestato,
condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, l'attenuante della provocazione e
quella del vizio parziale di mente , prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di anni sei mesi
due giorni venti di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita,
da liquidarsi in separata sede, alla quale si riconosce una provvisoria di euro 30.000,00.

La motivazione rafforzata

Prima di affrontare il merito della contestazione elevata all'imputato, deve osservarsi che in
presenza, come nel caso in esame, di una sentenza assolutoria pronunciata in primo grado, secondo i
principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di obbligo rafforzato di motivazione, la
sentenza di appello di riforma del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare
specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a
sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e

giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve, quindi, corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.

Per la riforma di una sentenza assolutoria, in buona sostanza, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, forza persuasiva che la Corte ritiene di poter attribuire alla propria decisione.

La sentenza impugnata

Come visto, nel pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto, la prima Corte di Assise muoveva da una ricostruzione della dinamica dell'omicidio operata nei seguenti termini.

Premesso che era indiscutibile che fossero stati estratti dal cassetto della cucina sei coltelli e ne fossero stati utilizzati almeno cinque e premesso, altresì, che sul cadavere della vittima erano state riscontrate trentaquattro ferite, tutte inferte mentre _____ era vivo, una sola rapidamente mortale, in sostanziale assenza di lesioni da difesa (una o due con queste caratteristiche), il giudice di prime cure riteneva non dimostrato che tutti i coltelli fossero stati presi da Alex e irragionevole che _____ non si fosse recato in cucina (non essendo ipotizzabile che fosse rimasto immobile ad attendere il ritorno del figlio che, nel frattempo, si armava).

Sulla base di tali presupposti, dato, quindi, per dimostrato che l'uomo si fosse armato, ricostruiva la dinamica nei seguenti termini: *"Alex _____ vide suo padre (l'uomo maltrattante, geloso e possessivo dal quale da anni proteggeva sua madre), nel corso di una serata infuocata, che, dopo aver proferito minacce di morte nelle quali vi erano espliciti riferimenti ad armi da taglio, si dirigeva verso il cassetto dei coltelli in cucina. A quel punto, comprese che _____ – quel giorno particolarmente adirato e fuori controllo, avendo ecceduto nel bere – stava per mettere in atto i suoi reiterati propositi di ucciderli, scattò, lo spinse e corse verso quel cassetto per precederlo. Tali e tante erano l'agitazione, la fretta e la paura, che Alex _____ afferrò la prima cosa che gli capitò: un coltello con punta tonda del tutto inoffensivo. Con questo oggetto sferrò al genitore un primo colpo di minima o nulla lesività. In questo momento l'imputato stava certamente difendendo se stesso e i suoi cari da quello che aveva motivo e ragioni di ritenere un attacco gravissimo e serio: doveva impedire all'uomo furioso che minacciava di realizzare la strage di armarsi e uccidere. Verosimilmente quello inferto con il coltello a punta tonda fu proprio il colpo "alle spalle" inferto nel momento in cui _____ sopraggiunse e, a sua volta, si rivolse al cassetto dei coltelli. Del resto, l'aver preso l'imputato un primo coltello tanto poco adatto a ferire dimostra che si trattò di un'azione realizzata per panico e agitazione in condizione di urgenza, verosimilmente indotta dal fatto che _____, ripresosi dalla sorpresa di essere stato anticipato verso il cassetto, gli fosse corso dietro. Peraltro, risulta del tutto ragionevole che _____, dopo essere stato spinto, abbia seguito il figlio per bloccarlo, per picchiarlo anche solo per attingere a sua volta dal cassetto e che proprio in quel momento, rivolgendosi al cassetto, porse le spalle ad Alex cosicchè questi lo colpì per impedirgli di armarsi ed*

uccidere...perfettamente in linea con i dati oggettivi e dichiarativi è, poi, che una volta riuscito a prendere (dal cassetto della cucina) almeno un coltello e ciò senza provocarsi profonde ferite alle mani (che avrebbe dovuto avere se lo avesse strappato dalle mani del figlio)-dopo essere stato spinto e colpito da Alex ed essersi armato- abbia reiterato, con ancora maggiore determinazione, impugnando un coltello, le sue minacce di morte, così come riferito da . A questo punto, Alex e suo padre erano, dunque, certamente (la circostanza è riferita dall'imputato, da suo fratello e trova conferma nel rinvenimento di due coltelli nei pressi del cadavere) entrambi armati e si fronteggiavano. In questa fase dell'azione i due devono essersi reciprocamente attaccati girando intorno al tavolo. Ciò è perfettamente compatibile con la "colluttazione" ...i dati oggettivi indicano univocamente una lotta ingaggiata tra soggetti entrambi armati nel corso della quale venne colpito alcune volte con fendenti non mortali, che lo fecero sanguinare. Ad un certo punto di questo contrasto tra due soggetti entrambi armati, Alex (che aveva reagito per difesa e che stava continuando a lottare per la propria e l'altrui vita) inflisse l'unico colpo mortale, quello al cuore che provocò sia la rottura del coltello sia una lesione dell'aorta e una rapida morte del padre. In proposito, la circostanza che questa frontale sia l'unica ferita profonda, che ha trapassato lo sterno e provocato la rottura del coltello, inferta con una forza nettamente superiore a tutte le altre, rende altamente verosimile, che il colpo sia stato sferrato proprio mentre si stava, a sua volta, scagliando con forza contro l'imputato nel tentativo di colpirlo. La somma dei due vettori opposti costituisce, infatti, adeguata spiegazione del fatto che successivamente, quando era più indifeso e, addirittura, si era accasciato a terra, nessun colpo sia stato inferto con superiore o pari forza. In ogni caso, non può essere seriamente posto in dubbio che in tutta questa fase l'imputato abbia agito per legittima difesa...".

Scriminata la prima parte della condotta in ragione di una ritenuta situazione di legittima difesa, secondo il primo giudice, nonostante avesse inferto il colpo ritenuto mortale, l'imputato si sarebbe ancora recato in cucina ad armarsi, riprendendo a colpire " rapidamente, con colpi veloci e poco profondi, nessuno dei quali mortale, il suo antagonista sulle parti del corpo che questi via via lasciava esposte: dapprima, mentre era ancora in piedi, il torace; quindi, mentre il ferito che, a seguito del colpo al cuore, perdeva gradualmente non solo la capacità di reagire e difendersi (tanto che nemmeno in questa fase ci sono le ferite di difesa che ci si aspetterebbe da chi viene fatto oggetto di oltre venti coltellate in rapida sequenza), ma anche di restare eretto, chinandosi su sè stesso, ne colpiva il collo e il dorso...questa ultima fase dell'azione, consistita nel rapido infliggere circa 25 coltellate in preda al terrore contro colui dal quale ci si sta difendendo per impedire che compia una strage, deve ritenersi del tutto peculiare poiché, da un lato e da un punto di vista meramente oggettivo, non più indispensabile alla difesa, dall'altro, assolutamente priva di efficacia causale rispetto all'evento morte".

Appare, allora, evidente, ad avviso di questa Corte come il percorso argomentativo seguito dal primo giudice, sia fondato non già su presupposti oggettivi ma su dati affermati in termini di ritenute "ragionevolezza" o "verosimiglianza" che finiscono, poi, con il trasformarsi ingiustificatamente in certezze che perdono di vista il compendio probatorio e risulti viziato nelle sue conclusioni dalle accertate condotte maltrattanti, che la vittima aveva posto in essere nel corso della convivenza (come visto, ripetutamente riprese ed enfatizzate anche nella ricostruzione della dinamica dell'omicidio), che diventavano una sorta di chiave di lettura unidirezionale degli avvenimenti di quella sera.

Solo sulla base di quelle, che lo stesso consulente della difesa, come si vedrà, definiva mere ipotesi, la prima Corte, dopo aver cercato di rendere compatibile il primo colpo del alle spalle del genitore con la necessità di armarsi per primo ("...un'azione realizzata per panico e agitazione in condizione di urgenza, verosimilmente indotta dal fatto che , ripresosi della

sorpresa di essere stato anticipato verso il cassetto, gli fosse corso dietro...”), si spingeva ad attribuire un ruolo attivo e offensivo alla vittima, collocandola in posizione paritaria rispetto all'imputato (“... rende altamente verosimile, che il colpo sia stato sferrato proprio mentre si stava, a sua volta, scagliando con forza contro l'imputato nel tentativo di colpirlo. La somma dei due vettori opposti costituisce, infatti, adeguata spiegazione del fatto che successivamente, quando era più indifeso e, addirittura, si era accasciato a terra, nessun colpo sia stato inferto con superiore o pari forza...”), a dare per scontato che, armato di un coltello, avesse affrontato il figlio (“...in questa precisa situazione priva di alternative, che non fossero colpire o soccombere ed essere ucciso e lasciar uccidere gli altri, nel corso di una lotta ingaggiata per sopravvivere e tutta avvenuta, senza soluzione di continuità, tra due soggetti entrambi armati che si combattono attorno al tavolo in un appartamento chiuso a chiave, si collocano alcune ferite e l'unico colpo mortale”) e a ritenere certo che, dopo il colpo mortale del quale non poteva avere contezza, l'imputato, tornato ad armarsi, avesse inferto altre venticinque coltellate, prive di efficacia causale (“...ritrovandosi con il solo manico tra le mani, abbia temuto di essere rimasto disarmato senza aver capito che suo padre- per quel che ci risulta ancora armato (posto che se avesse lasciato cadere il coltello impugnato, Alex avrebbe afferrato quello e non sarebbe arrivato fino in cucina per procurarsene un altro)- non era più in grado di nuocergli realmente...ha preso un altro coltello a punta acuminata e con quello ha colpito il padre prima al tronco (l'uomo era dunque ancora in piedi quando il ragazzo tornò indietro e verosimilmente ancora impugnava il coltello) e poi, quasi come riflesso automatico, al collo e al dorso mentre si piegava su se stesso e, quindi, si accasciava al suolo...”).

E la stessa chiave di lettura sembra avere condizionato il positivo giudizio di attendibilità che il primo giudice operava delle deposizioni degli unici due testi presenti all'accaduto ovvero la madre e il fratello di Alex, sulle quali si tornerà in seguito.

Le dichiarazioni dell'imputato

Ciò premesso in termini generali, così come la prima Corte, appare opportuno prendere le mosse da quanto riferito dall'imputato già nel corso del primo interrogatorio, reso alle ore 04.10 del 1° maggio 2020, poi confermato in sede di udienza di convalida, senza che a questo ne siano seguiti altri, dal momento che non si sottoponeva più ad esame, avendo scelto di rendere solo dichiarazioni spontanee.

In occasione del primo interrogatorio, premessa la ricostruzione del contesto familiare nel quale viveva, caratterizzato dai maltrattamenti del padre ai danni della madre, dalla gelosia ossessiva del primo, dal controllo opprimente esercitato sulla vita dell'altra, riferiva che quel giorno l'uomo era stato particolarmente agitato e aveva aspettato sul balcone che la moglie tornasse dal lavoro, cominciando ad insultarla non appena aveva messo piede sulla porta. Nel corso della cena, che i due coniugi avevano consumati da soli, mentre i ragazzi erano seduti sul divano, il aveva bevuto in abbondanza e continuato ad insultare la moglie e quando lo stesso dichiarante aveva svuotato la bottiglia di vino nel lavandino, aveva cominciato a rivolgere minacce anche ai figli; poi, come di consueto, si era chiuso in camera da letto per parlare al telefono con i suoi familiari.

Uscito dalla stanza dopo la telefonata, aveva iniziato a spintonare la moglie, tanto che Alex era intervenuto subito (il fratello, che giocava alla play station, lo aveva fatto solo in un secondo momento), facendo inalberare ulteriormente il padre che “diceva testualmente “vieni sotto” ritengo perché volesse picchiarci, tant'è vero che indossava le scarpe” (in realtà il cadavere veniva trovato solo con le calze ma senza scarpe, una delle quali rinvenuta vicino alla porta di ingresso). “...Ne è

nata una colluttazione in cui io e mio padre cercavamo di allontanarci reciprocamente spostandoci, così, verso l'ingresso dell'appartamento e quindi alla porta della cucina, ossia dove poi è successo il fatto. Mio padre, come detto, voleva andare giù a fare a botte con noi e buttarci in un fosso...mi riferisco a me e a [redacted] il quale, sentendo alzare i toni, si era avvicinato anche lui al luogo ove stavano accadendo i fatti, ovvero nei pressi del bagno. Non ricordo la posizione esatta di [redacted]. Ora mi ricordo che mio padre stava dirigendosi in cucina ritengo per prendere un coltello da un cassetto; io l'ho preceduto, ho preso il coltello e l'ho colpito ma non ricordo davvero i particolari di come si sono svolti i fatti. Mi viene chiesto quanti coltelli ho preso; rispondo che sinceramente non me lo ricordo. Mi si chiede come mai mio padre fosse, però, davanti alla porta di ingresso dell'abitazione e non in cucina; rispondo che io l'ho spinto verso quella direzione prima di entrare io in cucina e prendere il coltello. Mi viene chiesto dove fossero mio fratello [redacted] e mia madre in questa fase; rispondo che io ero concentrato solo sul fatto di anticipare mio padre nel prendere un coltello e quindi non so dove si trovassero mia madre e mio fratello. Io ricordo, adesso, di aver colpito mio padre; poi ricordo un'altra scena che non so come collegarla alle altre. Ricordo di aver colpito mio padre alla schiena in uno dei colpi; ricordo di aver colpito mio padre mentre era a terra ma sono scene che mi vengono in mente ma non riesco a collegare le une con le altre. In quei momenti ho pensato a difendere me e i miei familiari...mi viene chiesto se ricordi che mio padre abbia provato a colpirmi; rispondo che io non riesco a dare un filo logico agli eventi ma ricordo mio padre che aveva un coltello, ad un certo punto, e io sono riuscito a bloccarlo”.

Tali dichiarazioni venivano confermate in sede di udienza di convalida, quando ribadiva di non ricordare quanti colpi avesse inferto, di avere colpito il padre lì dove era stato ritrovato il cadavere e ancora in ordine all'innescò della violenza che “mio padre si stava recando verso il cassetto a carrello nel quale si trovano i coltelli, io forse per spirito di sopravvivenza sono stato più veloce e ho preso il coltello, mio padre continuava a minacciarci, me e mio fratello. Diceva che ci avrebbe fatto a pezzetti...non ho pensato di uscire fuori perché la porta di casa era chiusa a chiave, tutte le volte in cui in passato abbiamo provato a chiamare i carabinieri lui si infuriava ancora di più. Io mi sono unicamente difeso, sono pentito di tutto quello che ho fatto, se potessi morirei io. Nel momento in cui lui si recava verso il cassetto con i coltelli non ho più riflettuto...il mio è stato un raptus, io mi scuso, io non ero in me, non ricordo neanche quello che ho fatto, non lo farei mai più. Io sono un bravo ragazzo, non ho neanche mai fatto una rissa, il mio è stato istinto di sopravvivenza. Io ho salvato la mia vita, quella di mia madre e di mio fratello, se non avessi agito così non saremmo arrivati al primo maggio... mio padre voleva farci fuori, ha ripetuto più volte, mentre aveva gli occhi fuori dalle orbite aveva lo sguardo indemoniato, che ci avrebbe fatto a pezzettini e ci avrebbe buttati in un fosso...io non ricordo molto, per quel poco che ricordo e che riesco a collegare ricordo che mio padre ad un certo punto aveva un coltello in mano ed io sono riuscito a bloccarlo. Io ho delle ferite alle mani ma non so come me le sono fatte, mi è partito il tendine forse lo dovranno ricostruire...”.

Dal racconto del ragazzo emerge, allora, la sequenza temporale dei fatti di quella sera: le provocazioni del padre, che sfidava i figli ad andare sotto a picchiarsi (“diceva testualmente < vieni sotto> ritengo perché volesse picchiarci> ...come detto, voleva andare giù a fare a botte con noi e buttarci in un fosso...”), la colluttazione che coinvolgeva anche il fratello (“...ne è nata una colluttazione in cui io e mio padre cercavamo di allontanarci reciprocamente spostandoci, così, verso l'ingresso dell'appartamento e quindi alla porta della cucina, ossia dove poi è successo il fatto...”), la sua iniziativa di armarsi e colpirlo, anticipatoria rispetto alla sua personale prospettiva dell'intenzione che avrebbe animato il padre (“...mi ricordo che mio padre stava dirigendosi in cucina ritengo per prendere un coltello da un cassetto; io l'ho preceduto, ho preso il coltello e l'ho colpito...,mi si chiede come mai mio padre fosse, però, davanti alla porta di ingresso dell'abitazione e non in cucina; rispondo che io l'ho spinto verso quella direzione prima di entrare



io in cucina a prendere il coltello...io ero concentrato solo sul fatto di anticipare mio padre nel prendere un coltello e quindi non so dove si trovassero mia madre e mio fratello...”e ancora all’udienza di convalida: “...mio padre si stava recando verso il cassetto a carrello nel quale si trovano i coltelli, io forse per spirito di sopravvivenza sono stato più veloce e ho preso il coltello...il mio è stato un raptus, io mi scuso, io non ero in me, non ricordo neanche quello che ho fatto, se potessi morirei io. Nel momento in cui lui si recava verso il cassetto con i coltelli non ho più riflettuto...”). Non emerge, invece, contrariamente a quanto ritenuto dimostrato dal primo giudice, che, nel corso di tutta l’azione delittuosa, il _____ fosse mai riuscito ad entrare in cucina per armarsi e, anzi, era proprio l’imputato a dire di averne impedito l’ingresso, armandosi per primo e spingendolo verso la porta dell’alloggio ove poi veniva trovato cadavere.

Quanto evidenziato dal primo giudice circa l’interpretazione data dal PM e dal Tribunale del Riesame dell’uso del verbo “ritengo” da parte dell’imputato, nell’attribuire ai movimenti del padre il preciso scopo di raggiungere la cucina per armarsi di coltello (cfr. sentenza:“...in ogni caso, la frase in cui è inserito il verbo “ritengo”, posizionato dopo l’essersi il padre diretto un cucina e prima della ritenuta finalità di prendere un coltello dal cassetto, ben può leggersi nel senso che il dichiarante abbia voluto- con piena onestà e correttamente- dire di aver visto (che aveva prima aggredito moglie e figli e che stava ancora urlando minacce di morte) improvvisamente scattare verso la cucina con direzione cassetto dei coltelli e di avere agito nella certa convinzione che l’uomo riuscisse ad armarsi (ritengo nel senso di penso, ho pensato) e a compiere la- tante volte paventata- strage di tutta la famiglia”), appare sterile e ugualmente congetturale, tenuto conto che il _____, come riferito da Alex, non riusciva a raggiungere la cucina e che l’azione anticipatoria di quest’ultimo non consente di ricostruire con certezza quali fossero le reali intenzioni dell’altro, che arrivano a questa Corte inevitabilmente veicolate dal figlio e dalle sue percezioni; che poi l’uomo avesse più volte paventato la strage di tutta la famiglia è un dato che, al di là delle dichiarazioni dei testi (di cui si dirà), non trova riscontri oggettivi.

La concatenazione temporale degli accadimenti come appena descritta trovava conferma nel contenuto della telefonata al 112 (“*allora, allora...ehh...mio padre voleva ammazzare me e mia mamma e mio fratello, aveva...c’è stata una colluttazione e...e...sono sono riuscito a prendere un coltello e ...mi sa che l’ho ammazzato non lo so...*”) e appare pienamente coerente con l’esito della perizia psichiatrica effettuata sull’imputato.

Gli accertamenti psichiatrici sull’imputato

Sia il perito che il consulente del PM, infatti, riconoscevano il _____ affetto da una patologia di mente, individuabile in un disturbo post traumatico da stress e da una parziale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto. Il perito, in particolare, definiva il disturbo post traumatico da stress, riscontrato nell’imputato, come “*un disturbo dell’adattamento a prevalente componente ansiosa associata a screzi post-traumatici in soggetto con un assetto di personalità disarmonico per immaturità affettiva a tratti rigidi riconducibili al cluster B dei disturbi di personalità*”, precisando che tale “*condizione stress-reattiva, peraltro, ha inciso in modo specifico sull’evoluzione personologica del ragazzo, interferendo con il processo maturativo e comportando la strutturazione di un assetto rigido e disarmonico della personalità, soprattutto per quanto concerne la sfera emotivo-affettiva*”.

A tale assetto di personalità dell’imputato si correlava l’aspetto della vulnerabilità interpretativa, consistente nel vivere le situazioni in modo stressante, tendendo a colorare in senso potenzialmente più pericoloso la realtà esterna rispetto a quello cui consentirebbe di giungere il test di realtà,

viraggio interpretativo che, tuttavia, non rompeva il test della realtà cui non attribuiva un significato completamente falso e che, dunque, *“consente di considerare scemate grandemente le capacità di intendere e di volere, ma non escluderle del tutto”*.

In altri termini, in una situazione di tipo stressante il soggetto elaborava solo parzialmente ciò che stava effettivamente accadendo, in assenza di profili che inficiavano la situazione di percezione, cioè dando una lettura della realtà non del tutto errata ma contaminata da un senso di angoscia, di sproporzione rispetto alla situazione reale, quindi l'agire delittuoso si collocava in un contesto vissuto in senso angosciante, riconducibile alla situazione di stress che aveva interferito con la vulnerabilità interpretativa e avere infierito con trentaquattro coltellate era testimonianza di una situazione di alta emotività e di una reazione discontrollata, dipesa dall'esposizione ad un grave evento emotivo-traumatico: lo stato di mente del _____, insomma, aveva indotto una reazione abnorme a matrice interpretativa da stress, sproporzionata rispetto alla situazione reale. I segni di contaminazione psicologica del comportamento, quali la coloritura persecutoria (il fatto che _____ ormai da anni si comportasse in questo modo), l'angoscia interpretativa e il restringimento del campo di coscienza, consentivano, in conclusione, di desumere il nesso tra l'alterazione del funzionamento individuale dell'imputato e il gesto delittuoso e, in particolare, il nesso eziologico tra stato di mente e condotta.

Tali conclusioni che questa Corte, per la loro logicità e coerenza, ritiene di condividere pienamente, escludono possa trovare accoglimento la richiesta avanzata dalla difesa in via subordinata di riconoscimento del vizio totale di mente, tesi unicamente sostenuta dal consulente della difesa e che non appare convincente. Questi, infatti, nel trarre tali conclusioni, privilegiava un particolare aspetto della personalità dell'imputato, non ancora perfettamente formata in tale situazione di costante, reiterata e traumatizzante violenza, così da delinarsi in modo *“non armonico e condizionata dalla situazione esistenziale in cui il soggetto è cresciuto. Il significato ultimo e più profondo della struttura di personalità che contraddistingue Alex _____ è la immaturità affettiva e relazionale della stessa”*. Le esperienze traumatiche endofamiliari avrebbero, quindi, impedito che la personalità di Alex si potesse strutturare in modo pieno e maturo e l'ansia e la paura costanti, organizzate in una sindrome post-traumatica da stress e in una personalità fragile, avrebbero fatto da sfondo all'idea che il padre quella sera avrebbe ucciso la madre. Quindi, rispetto alla minaccia e alla rievocazione di esperienze post-traumatiche, la risposta agita era stata di attivazione su base emotiva e non cognitiva; l'idea prevalente di essere in pericolo di vita, per sé e per la madre, aveva pervaso la persona e impedito la capacità di intendere in modo consapevole cosa stesse operando, così da escludere che gli residuasse una capacità critica e un adeguato esame della realtà che lo circondava; egli, insomma, avrebbe agito contro il proprio padre in un unico momento in cui si era concretizzata *“la dissociazione post-traumatica dell'imputato e la conseguente incapacità di determinarsi in modo consapevole”*.

Tali conclusioni, già ritenute non condivisibili dal primo giudice in ragione del richiamo operato alla condotta emozionale, risultavano efficacemente smentite da quanto evidenziato anche dal consulente del PM, Dr _____, il quale, premesso che il discontrollo degli impulsi e la reazione spropositata messa in atto erano conseguenze di un'alterazione dell'intendere determinata da un'interpretazione della realtà, condizionata dal vissuto di minacce in cui si era formato, che aveva portato ad un discontrollo patologico dell'aggressività, evidenziava, tuttavia, che *“... quanto più c'è una totale perdita della capacità di controllo, questa tende a perdurare. Invece qui vi è stato un rapido ripristino, quindi diciamo così la discesa negli abissi è stata non profondissima, c'è stata ma c'è stato un rapido ripristino che c'è dato da elementi oggettivi, una la telefonata che avviene e quindi vi è un recupero sostanzialmente della coscienza dell'atto, quindi una sorta del rapido ripristino del controllo e tutto quanto, a me è interessato molto devo dire l'interrogatorio di fronte*

al Pubblico Ministero, proprio nell'imminenza del fatto, mi pare passino poche ore, dove comunque vi è un recupero, secondo me molto interessante anche per lo psicopatologo forense, della situazione psichica descrittiva, con delle breccie amnesiche, ma allo stesso tempo un recupero di consapevolezza e controllo molto rapido; quindi senza, è stato detto prima, che poi dopo perdurasse uno stato delirante, uno stato confusionale acuto, eccetera, che se ci fosse stato avrebbe avvalorato l'ipotesi di una compromissione totale della capacità di intendere di volere, quindi io l'ho letta in questo modo, ma direi comunque in modo concordante con il collega ”.

Ebbene, pur a fronte di tale logica e coerente ricostruzione anche dal punto di vista psicopatologico dell'animus dell'imputato, straordinariamente coerente con la ricostruzione del fatto da lui stesso offerta, la prima Corte utilizzava gli accertamenti medico-legali quale riscontro della situazione familiare, “*invivibile, violenta e angosciante in cui l'imputato è stato costretto a crescere; nondimeno confortano sulla assoluta genuinità del terrore e sulla piena veridicità dell'amnesia relativa alla fase centrale della condotta*”, ritenendo, tuttavia, che “*ciò che le relazioni psichiatriche non affermano e non dimostrano, invece, è che Alex abbia davvero mal interpretato la situazione, non semplicemente vivendola in senso certamente particolarmente angosciato, ma addirittura, stravolgendola. La tendenza interpretativa angosciante, che certamente connota la struttura personalistica dell'imputato, potrebbe giustificare una reazione spropositata del predetto, ma non rende di per sé- sol perché posta in essere da un giovane che è stato maltrattato e vittimizzato per anni-sproporzionata e inadeguata la sua reazione. In proposito, sono illuminanti le risposte fornite da perito e consulenti i quali, oltre ad aver decisamente negato che vi sia stata una completa alterazione della percezione del reale da parte dell'imputato, hanno spiegato di aver preso a base delle proprie valutazioni, ai fini della ricostruzione del fatto storico l'ipotesi accusatoria delineata nella misura cautelare e, dunque, una condotta aggressiva del padre, certamente grave (l'uomo urlava e minacciava moglie e figli), ma non così univoca come quella poi risultata all'esito del dibattimento (che si stesse recando a prendere i coltelli oggi può ritenersi dimostrato) e una successiva azione dell'imputato, connotata da <passaggio di coltelli> e da < 34 ferite inferte>, descritta come < una violentizzazione del cadavere>, ovvero come un accanimento ingiustificato su qualcuno che non può difendersi. In conclusione, i dati risultanti dalle relazioni psichiatriche devono essere ricondotti al loro specifico ambito, quello mentale. Da essi non può trarsi alcun elemento per dimostrare come andarono i fatti. Questi vanno desunti autonomamente da altri elementi”.*

E, se è vera la definizione dell'ambito nel quale le relazioni psichiatriche esplicano la loro efficacia, non altrettanto può dirsi a proposito delle certezze maturate dal primo giudice sull'effettiva ricostruzione della dinamica del fatto asseritamente diversa da quella emergente dalle indagini preliminari e sulla condotta realmente tenuta dal . (“*...che si stesse recando a prendere i coltelli oggi può ritenersi dimostrato...*”), così da doversi, invece, ritenere che le conclusioni medico-legali consentano di dare una qualche spiegazione della straordinaria violenza, altrimenti inaccettabile, esercitata sulla vittima.

La ricostruzione della dinamica

Quanto alla ricostruzione della dinamica, appare opportuno prendere le mosse dai dati oggettivi riportati nel verbale dei rilievi tecnici redatto dai Carabinieri della Compagnia di Rivoli, intervenuti sul posto alle ore 23.45 del 30 aprile 2020. Premesso che l'ingresso dei sanitari, che constatavano il decesso del alle ore 23.28, aveva alterato la scena del delitto, gli operanti davano atto del ritrovamento del cadavere, “*riverso sulla schiena dinanzi alla porta di ingresso dell'abitazione in una pozza di sangue che si estendeva in gran parte del pavimento circostante...non era possibile*

aprire completamente per la presenza del cadavere, disteso sulla schiena a cm 40 di distanza dalla soglia. Inoltre a causa del copioso riversamento di sostanza ematica, concentrato in maggiore quantità proprio sulla soglia, e per un raggio di 200 cm circa era praticamente impossibile accedere alla 'scena criminis', senza camminarvi sopra...".

La lama di un coltello da cucina spuntava al disotto della spalla destra del corpo, mentre il manico di un altro coltello era visibile sotto la regione dorsale sinistra, *"intorno al cadavere era possibile notare l'estensione assunta dalla traccia ematica in conseguenza del camminamento avvenuto prevalentemente intorno al tavolo del soggiorno. Ma la maggiore concentrazione di sostanza ematica era presente al disotto e nelle immediate vicinanze del cadavere"*. Gli operanti davano atto che delle orme podaliche impresse con il sangue e via via meno marcate proseguivano sul pavimento della cucina, all'interno della quale erano presenti altri quattro coltelli (due piegati a 90° gradi, uno con la lama spezzata, tre di essi con tracce di sostanza ematica) dei sei complessivamente rinvenuti (*"...la presenza dei coltelli corrisponde alla linea ideale tracciata dalle orme insanguinate dei piedi in entrambe le direzioni di entrata e uscita dalla stanza"*), mentre, come visto, altri due si trovavano, rispettivamente, sotto la spalla destra e sotto la regione dorsale sinistra del cadavere (entrambi con tracce ematiche sulla lama); riferivano, infine, di un'impronta papillare evidenziata da sostanza ematica sul primo cassetto del mobile, contenente coltelli e accessori, concludendo che *"tali tracce ematiche e i coltelli rinvenuti rappresentano però l'unico elemento interessato della stanza. Difatti il resto del locale è in perfetto ordine"*.

Va poi evidenziato, già in questa sede, che, come riportato nel richiamato verbale di rilievi tecnici, *"durante l'escussione del fratello dell'omicida, in atti compiutamente generalizzato, il Luogotenente c.s. , Comandante della Sezione Operativa di questo Nucleo, notava delle piccole escoriazioni su entrambe le mani. Lo stesso chiedeva quindi al giovane di sollevare le maniche e di mostrare le braccia. Nel frangente veniva constatata la presenza di escoriazioni sull'avambraccio sinistro, sulla mano corrispondente e sulla mano destra sulle quali venivano effettuati alcuni rilievi fotografici che compongono il presente capitolo. Emergeva il fatto, inoltre, che gli abiti indossati dal fin dall'atto dell'intervento non presentavano alcuna macchia di sangue e a domanda dei verbalizzanti rispondeva che si era già cambiato"*.

Risentito da questa Corte, il Dr. , medico-legale che aveva compiuto il primo sopralluogo, riferiva di essere arrivato nell'appartamento quando erano presenti sia il personale sanitario del 118 che la Polizia Scientifica e raccontava di avere visto il cadavere a terra e *"un'estesa chiazza di sangue su tutto il soggiorno, praticamente occupava gran parte del pavimento del soggiorno. Poi ho fatto l'esame esterno...presentava diverse ferite da punta e taglio al tronco, sia al dorso che al torace, qualcuna in addome e alcuni erano molto superficiali e altri invece erano penetranti, penetranti sia in torace, che al dorso, probabilmente nei cavi pleurici, perché durante la manipolazione infatti del cadavere da alcune fuoriusciva del sangue dalla ferita, questo segno che generalmente erano appunto ferite penetranti in cavità, non erano di tipo superficiale. Ricordo che al di sotto, se non ricordo male, dell'arto superiore sinistro c'era un grosso coltello da cucina, mentre un altro, diciamo di dimensioni molto minori, quelli ordinari che si usano per alimentarsi, era sul pavimento della cucina..."*. Il sangue proveniva dalla persona deceduta e, a proposito del termine *"colluttazione"* che aveva utilizzato nel corso della prima deposizione, ripreso dalla prima Corte per sostenere la tesi che si fosse trattato di un'aggressione reciproca, ne sminuiva la portata, chiarendo che per sapere se, effettivamente, *"c'è stata una colluttazione avrei dovuto visitare anche l'altra parte che eventualmente è coinvolta nella colluttazione, perché altrimenti, cioè, non posso dirlo sicuramente. Per cui non posso dire che ci siano elementi tecnici per dire che c'è stata una colluttazione certa, perché non ho visitato la controparte...nel senso che quando sono intervenuto sicuramente mi hanno riferito cosa è successo e dice < c'è stata una colluttazione probabilmente*



tra il papà e il figlio> e allora chiaramente su quella scorta lì io dico che sicuramente è compatibile, però non posso dare una risposta certa in termini tecnici perché non ho visitato, ripeto, la controparte...”; mentre in ordine all’indicazione di “scena in movimento”, spiegava che “nel senso che sicuramente si è svolta, è per quello che dico che sicuramente c’è stata...è stata molto dinamica la fase, perché c’erano macchie di sangue diciamo estese su gran parte del pavimento del soggiorno e si estendevano anche in parte della cucina, per cui, a meno che non ci sia stata, ma penso di no, una contaminazione da parte delle persone che mi hanno preceduto, ripeto, la scena è indicativa di una fase molto dinamica dei fatti”.

Ricostruito in questi termini lo stato dei luoghi, il medico legale, consulente del PM, dr. _____, chiariva come l’esame autoptico avesse consentito di individuare sulla vittima complessivamente trentaquattro ferite da punta e taglio da coltello, quasi esclusivamente localizzate al collo e al tronco (una sola sulla superficie laterale del braccio sinistro), in particolare, *“dieci ferite erano situate al collo, otto delle quali nelle porzioni anteriori e anterolaterali del collo e due invece posteriori; altre ventitre ferite erano localizzate complessivamente al tronco, di queste otto erano anteriori, quattro nella parte toracica, quindi più in alto, e quattro in sede addominale; le restanti quindi erano ferite dorsali e si estendevano dalla parte più alta del dorso, al limite con la base del collo, fino alla regione lombare”.* Tra di esse, riferiva ancora, quella che aveva causato la lesione più grave era stata inferta in zona sternale e da qui aveva attraversato l’osso, lacerando la parte anteriore del pericardio, fino a cagionare una lesione dell’aorta discendente, determinando un violento sanguinamento e di conseguenza una morte rapida. Vi erano poi alcune altre ferite penetranti, tra di esse tre dorsali, che avevano raggiunto la porzione posteriore del polmone e che avrebbero potuto risultare letali anche se la rapidità con la quale il decesso si era in concreto verificato per la lesione aortica aveva interrotto ulteriori meccanismi patologici, che si sarebbero eventualmente sviluppati in tempi più lunghi.

Pur trattandosi di ferite tutte inferte mentre il soggetto era ancora in vita, era impossibile stabilirne la sequenza, essendo solo una delle possibili ipotesi (e, dunque, non una certezza, come vorrebbe, invece, il primo giudice), laddove inferte in rapida successione, che molte di esse avessero seguito il colpo letale (che comunque avrebbe garantito la sopravvivenza di alcuni minuti). In ogni caso, era impossibile stabilire sia in che ordine fossero stati sferrati i colpi che le posizioni reciproche di feritore e ferito (l’andamento parallelo di alcuni gruppi di lesioni suggeriva che fossero il risultato di colpi inferti in rapida successione).

Risentito da questa Corte, il consulente _____, chiarito che le 34 ferite da punta e taglio, da coltello, *“erano localizzate quasi esclusivamente al collo e al tronco, una sola ferita si trovava sulla superficie laterale del braccio sinistro di questa da punta e taglio”,* ribadiva che *“tra queste la ferita che ha determinato la lesione più grave era situata in regione sternale, quindi nella porzione mediana del torace, della parete anteriore del torace, in particolare nella parte superiore della regione sternale. Dalla ferita cutanea in sede sternale originava un tramite che attraversava l’osso, e quindi lo sterno, lacerava la parete anteriore del pericardio, che è la membrana che avvolge il cuore, e arrivava a perforare, a dare una minuta lesione dell’aorta ascendente, cioè del primo tratto dell’aorta, che è la principale arteria nella porzione in cui l’arteria emerge dal cuore, dal ventricolo sinistro. Questa lesione, questa gravissima lesione anteriore dell’aorta ha determinato, come è inevitabile, un violento sanguinamento in questo particolare distretto, determinando un emopericardio, cioè un versamento acuto e copioso di sangue all’interno del sacco pericardico...questa condizione determina un ulteriore effetto patologico, che è definito come tamponamento cardiaco...la conseguenza ultima è una gravissima e rapida insufficienza cardiocircolatoria, che è quello che poi determina e ha determinato in questo caso una morte rapida”.* Circa i tempi di sopravvivenza dopo tale ferita, posto che tutte erano state inferte mentre



la vittima erano ancora in vita, pur non essendo possibile stabilirli con certezza, precisava che *“mi sentirei di dire pochi minuti, ma non sono in grado di definire in maniera più precisa questa tempistica...”*, così da non potere avere certezza sugli eventuali colpi successivi, pur se in rapida successione. Ancora sulle posizioni reciprocamente assunte da feritore e ferito, spiegava che *“le posizioni possibili reciproche di feritore e ferito sono moltissime, direi che la quasi totalità di queste lesioni è compatibile per esempio sia con una vittima ancora in posizione eretta, sia con la vittima già a terra. E' chiaro che le ferite dorsali devono essere state inferte quando il dorso era in una posizione accessibile al feritore, quindi non certo con la vittima a terra supina e viceversa, se si ipotizza una posizione prona, ma al di là di quello io non mi spingerei a ipotizzare in maniera più dettagliata la dinamica. È una dinamica sicuramente complessa, un numero così elevato di ferite induce a pensare ragionevolmente plurimi cambiamenti di posizioni reciproche di ferito e feritore, perché, per quanto possano essere stati inferti in rapida successione, le posizioni dei due saranno variate nel corso della dinamica”*. Rilevato un andamento grossolanamente parallelo di alcuni gruppi di ferite, soprattutto dorsali, ipotizzava fossero state inferte in rapida successione, sebbene fosse *“tecnicamente impossibile ricostruire la successione cronologica specifica delle lesioni”*.

Altamente verosimile che la lama ritrovata all'interno del pericardio in sede di autopsia fosse quella che aveva prodotto la lesione aortica, evidenziava come sul cadavere fosse stata rinvenuta una superficiale ferita da taglio sulla faccia palmare della falange prossimale del secondo dito della mano destra, nonché alcune *“escoriazioni erano escoriazioni lineari, quindi potrebbero essere in realtà delle ferite da taglio molto superficiali. Una ferita da taglio estremamente superficiale di fatto è una escoriazione lineare, si ha solo una minima azione della punta o del filo della lama estremamente superficiale, che di fatto è indistinguibile rispetto a quella di un'escoriazione prodotta per esempio da un'unghia nel corso di un graffiamento. Poi ricordo che c'era un'escoriazione sulla superficie anteriore di un ginocchio, le escoriazioni, come tutte le ferite da corpo contundente, sono estremamente aspecifiche, su un ginocchio penso che vada in linea di massima attribuita o a una fase di colluttazione o ancora più probabilmente forse ad una fase di caduta, in cui il ginocchio impatta con il terreno”*. Quanto al tasso alcolemico rinvenuto nel sangue della vittima, riteneva che fosse *“bene ipotizzabile che un livello alcolemico di questo tipo abbia un'influenza sulle capacità difensive, di attuare movimenti difensivi efficaci, sulla coordinazione motoria...”*.

Sentita la consulente della difesa da questa Corte, la stessa precisava, sin dalla prima risposta, come la ricostruzione operata, che poi era stata recepita dal primo giudice, in realtà fosse meramente ipotetica, *“non è assolutamente possibile ricostruire con una assoluta precisione la consequenzialità delle ferite, quale sia stata la prima, quale sia stata l'ultima, è possibile però ricostruire in un ambito ipotetico, perché è l'ambito in cui si si deve muovere forzatamente e devo dire anche onestamente”*, chiarendo come quella offerta da lei si fosse basata *“sulla valutazione di una compatibilità rispetto a quello che è stato raccontato. È stato anche tentato da parte mia una ricostruzione, diciamo così, cristallizzata, ma, ripeto, e non voglio ridirlo, molti elementi mancavano e quindi ovviamente io sono partita, perché questo è stato il mio quesito, di formulare un'ipotesi rispetto alla compatibilità di ciò che è stato riferito, che era per altro molto limitato, ecco”*. Allora e ribadito che *“una delle attività che ovviamente ho svolto, perché questo mi è stato chiesto, è di provare a dare una ricostruzione rispetto a quello che ha detto l'attuale imputato, non ho altre possibilità di fornire una ricostruzione, mi baso, come faccio spesso, di dare un giudizio di compatibilità rispetto a quello che ha raccontato l'attuale imputato, cosa dice l'attuale imputato?”*, riteneva possibile che *“... inizia una sorta di colluttazione tra madre e il signor che diventa, da verbale, quasi fisica, nel senso che gli viene avvicinato il telefono al volto. La madre si ritira nel bagno, i ragazzi, i due figli intervengono e in qualche modo allontanano, forse c'è una mini-colluttazione. A questo punto il padre, dopo aver proferito forse parole di particolare*

aggressione, si allontana e si porta verso la cucina. A quel punto l'attuale imputato capisce che il rischio è significativo e si muove anche lui verso la cucina. Raggiunge per primo il cassetto, allontana il padre con una spinta ed è lui stesso a dire: lo colpisco alla schiena...". Da lì si spingeva a ritenere che vi fosse stata una colluttazione, che i due coltelli efficaci (- in realtà tre, tenuto conto di quello con la lama spezzata-), entrambi ritrovati imbrattati di sangue, fossero stati impugnati dai due contendenti, dopo che erano stati abbandonati gli altri tre a punta arrotondata e a concludere, in definitiva, che il . fosse armato, compiendo un significativo salto logico, tenuto conto dell'imbrattamento di entrambi e della ritenuta provenienza del sangue dalla sola vittima (sebbene, sostenesse ciò fosse dipeso da un inquinamento ambientale).

E che la vittima fosse stata armata (anche se non veniva chiarito in quale momento dell'azione), lo riteneva sulla base dei seguenti motivi; il primo che lo stesso imputato avesse riportato delle lesioni al quarto e al quinto dito, certo potenzialmente riconducibili allo scarrocciamento dell'arma ("... ci possono stare, prodotte dallo scarrocciamento nell'impugnatura di una lama che penetra, una lama con cui io ho un'azione letale, senza guardia perché sono coltelli, non sono pugnali, e quindi la mano scivola, perché è sporca di sangue, perché è sudata, perché in qualche modo è umida e quindi si provoca le lesioni che lui aveva al quarto e al quinto dito") ma anche al tentativo di afferrare l'arma dell'antagonista (e, peraltro, quando era stato soccorso dal 118 il ragazzo aveva anche una ferita al primo dito della mano sinistra); il secondo era costituito da una lesione che aveva fotografato all'avambraccio destro di Alex, visibile quando era stato operato sette giorni dopo, che aveva, a suo dire, "una forma escoriativa lineare, che ha l'aspetto di una ferita da taglio in via di guarigione" e poi, come detto, dalla presenza di due armi efficaci vicino al cadavere. Sul punto, però, chiariva su domanda del PM che "io non ho mai parlato di 'certamente', non ho mai parlato 'certamente', ho solo detto che la presenza di due coltelli, entrambi efficaci, entrambi sporchi di sangue, a meno di una ipotesi veramente, così.... ipotesi, che l'imputato abbia due coltelli su due mani, però, ripeto, lui è destrimane, mi fa pensare che uno dei due coltelli fosse impugnato dalla vittima ...di certo in questo caso probabilmente non c'è niente e nessuno può dire nulla di certo...io sono d'accordo con il dottor di certezza non c'è...la mia ipotesi ricostruttiva, il lato B del tentativo...è un tentativo di riprodurre ciò che è avvenuto, ma è quello che mi viene richiesto...". E ribadiva, considerato che entrambi i coltelli trovati vicino al cadavere erano imbrattati di sangue, che tuttavia poteva ricondursi solo alla vittima, che verosimilmente l'imbrattamento fosse dipeso dalla contaminazione con il sangue già presente sul pavimento.

Quanto, invece, alla lesione fotografata sull'avambraccio di Alex, il Dr presa visione della foto, precisava come quella della Dott.ssa fosse solo una possibile interpretazione, poiché "quello che io intravedo è la lesione, che definirei di tipo escoriativo, rossastra, forse con una porzione centrale leggermente slargata e delle estremità più assottigliate, pressochè lineari, se in ordine questa fosse un'escoriazione o una superficiale ferita da taglio, non sono in grado di dirlo....è compatibile, in senso lato e generico, con una lesione da difesa, non mi sento di dire che possa essere interpretata in modo univoco in questo senso, se in origine era un'escoriazione, può derivare appunto da una fase di colluttazione. Poi se una lesione all'avambraccio in una fase di colluttazione possa essere a sua volta definita come lesione da difesa, si entra un po' in una questione poi terminologica forse un po' sterile...".

Appare, allora, evidente a questa Corte come, contrariamente al ragionamento operato dal giudice di prime cure, per la ricostruzione della dinamica debba prescindere dalle ipotetiche e unidirezionali conclusioni del consulente della difesa (che, suggestivamente, descriveva la vittima armata, nell'impossibilità di chiarire, però, se il fine fosse stato meramente difensivo, tenuto conto che il primo ad armarsi, pacificamente, era stato Alex o offensivo) e debba, invece, muoversi dai pochi dati oggettivamente emersi, costituiti essenzialmente da: le scarse indicazioni dell'imputato, che



escludeva che il padre fosse mai arrivato in cucina e ammetteva di essersi armato per primo e di averlo colpito una prima volta alla schiena; il numero di colpi che attingevano la vittima, tutti inferti mentre era ancora in vita, dei quali quindici al dorso; l'imbrattamento dei cinque coltelli ritrovati interi, tre in cucina, di cui due piegati a 90°, due sotto il corpo, mentre del sesto veniva rinvenuto solo il manico, in quanto la lama era ritenuta dal cadavere e trovata in sede autoptica; la posizione dei coltelli in cucina secondo una linea ideale tracciata dalle orme insanguinate di piedi in entrambe le direzioni di entrate e di uscita dalla stanza (anche il primo giudice riteneva che ad un certo punto Alex, trovandosi disarmato, essendosi spezzata la lama, fosse tornato in cucina, dove doveva essersi armato più volte nel corso dell'azione, visto il ritrovamento di tre coltelli imbrattati di sangue, due dei quali piegati a 90° gradi con punta arrotondata); l'individuazione della scena del delitto nel salotto, in ragione delle tracce ematiche e la mancanza di prove del fatto che il fosse effettivamente riuscito ad entrare in cucina e armarsi, dati dai quali si ricava univocamente che questi fosse stato vittima di un'azione unilateralmente aggressiva da parte del figlio. Che, invece, ad un certo punto, nel tentativo di difendersi, fosse effettivamente riuscito a disarmare quest'ultimo, impadronendosi del suo coltello e costringendolo a riarmarsi (come, peraltro, era stato dichiarato in fase di indagini preliminari e non confermato in dibattimento, da , che ai fatti era presente), è assolutamente ininfluenza ai fini della ricostruzione della dinamica e della rilevanza penale dell'azione delittuosa; quanto sostenuto dal primo giudice circa *"il sicuro possesso di un'arma in mano al defunto (che peraltro non presenta segni di profonde ferite su molte dita delle mani, tipiche di chi si impossessa di un coltello impugnato da un altro, riuscendo ad afferrarlo dalla lama) depone per essersi l'uomo, a sua volta (subito dopo la prima spinta e quando ancora non perdeva sangue), recato in cucina attingendo direttamente dal cassetto dei coltelli per armarsi a sua volta e, in ogni caso, esclude che questi possa aver tenuto la condotta immobile e passiva immaginata dall'Accusa"*, da un lato è smentito, come visto, dalla accertata presenza, come riferito dal Dr , di lesioni che possono intendersi da difesa e, dall'altro, deve ritenersi non corretto nella misura in cui finiva con il sovrapporre l'eventuale azione meramente difensiva ad un'ipotetica condotta offensiva, idonea ad assumere efficacia scriminante dell'azione riconducibile al

La deposizione di e di

Premesso che, nel corso della deposizione resa in primo grado da , le contestazioni del verbale di sommarie informazioni mosse dal PM erano state numerose, il primo giudice, rilevato che, si vedrà non a caso, *"le principali difformità desumibili dalle contestazioni tra i due racconti riguardano sostanzialmente tre specifiche circostanze rilevanti: l'essersi il padre diretto verso la cucina mentre proferiva minacce di morte, così da far ritenere che volesse prendere un coltello per concretizzarle, appena prima che Alex lo anticipasse riuscendo ad armarsi; l'essersi la madre recata in bagno in un momento antecedente alla comparsa sulla scena del primo coltello; l'aver il primo colpo attinto alle spalle"* e che su tali elementi si era fondata l'impostazione accusatoria, riteneva il teste pienamente attendibile.

Sosteneva, infatti, che *" ha comunque fornito, oltre ad alcune risposte specifiche su singoli passaggi, delle plausibili spiegazioni generali relative alle difformità tra quanto riferito in dibattimento e quanto riportato nel verbale di sit del 1° maggio 2020. Il giovane, che ha in modo esplicito affermato la piena veridicità solo di quanto riferito a questa Corte nel corso del suo esame dibattimentale, ha spiegato di essere stato sentito appena dopo la morte del padre, quando si trovava in uno stato di grave e comprensibile shock determinato dalla tremenda esperienza appena vissuta, nella quale aveva seriamente temuto per la sua vita e per quella delle persone a lui più*

care ed aveva poi visto morire suo padre in un lago di sangue per mano di suo fratello. Il fatto, già di per sé sconvolgente, aveva avuto su di lui un effetto particolare posto che era sempre stato un soggetto impressionabile. ha chiarito che la vista del primo sangue lo aveva del tutto sconvolto, rendendolo incapace di riferire se non alcuni flash dell'accaduto. Ha ancora aggiunto di non avere riletto il verbale, che era stato compilato la stessa notte sulla base delle risposte da lui fornite a brevissima distanza dai fatti, chiarendo che le difformità tra quanto verbalizzato e quanto a mente fredda ricordava con certezza potevano essere addebitate a sue espressioni erroneamente formulate o erroneamente comprese/trascritte da chi gli aveva posto domande in quella prima occasione. In ogni caso, ha più volte convincentemente ribadito che quanto stava riferendo in dibattimento rispondeva esattamente a quello che egli ricordava dell'accaduto, mentre ciò che era stato verbalizzato in occasione delle sit era il frutto di una esposizione frammentata e poco lucida, certamente lacunosa e altrettanto certamente, molto probabilmente perché non esattamente intesa da chi aveva sintetizzato le sue affermazioni non corrispondente in più parti alla realtà dei fatti...l'essere stato il principale testimone e l'unico osservatore oculare del fatto assunto a sit solamente una volta la stessa notte del fatto, presso la caserma dei Carabinieri intervenuti sulla scena del crimine, in una situazione convulsa ed emergenziale largamente suscettibile di ingenerare dichiarazioni frammentate, confuse e incomprensioni, impedisce di ritenere che le differenze emerse in chiave di contestazione possano comportare una sua complessiva inattendibilità. La Corte ritiene, infatti, a seguito dell'esame dibattimentale, da ritenersi estremamente completo e minuzioso relativo anche alle minime difformità e lacune e a tratti palesemente avverso svolto dal PM, che il giovane abbia ampiamente superato il test di attendibilità e fornito convincenti giustificazioni delle rilevate difformità".

Tali considerazioni, frutto di un acritico recepimento delle spiegazioni del teste delle numerosi e relevantissime contraddizioni con quanto dichiarato nell'immediatezza dei fatti, sembrano trascurare il contenuto di tali giustificazioni illogiche (nell'affermare che il ricordo sarebbe migliore ad una maggiore distanza dall'accaduto), mistificatorie (nell'ipotizzare dei fraintendimenti con i verbalizzanti su circostanze, non solo facilmente intellegibili ma assolutamente fondamentali nella ricostruzione della dinamica) e inequivocabilmente finalizzate a mitigare la responsabilità del fratello, tanto da minarne definitivamente l'attendibilità. E gli stessi vizi inficiano anche le dichiarazioni rese dalla madre dell'imputato, anch'essa destinataria di diverse contestazioni che giustificava in termini analoghi al figlio, la cui deposizione come quella di quest'ultimo dimostrava, e con evidenza nella sequenza delle risposte fornite, il condiviso tentativo (certo umanamente comprensibile) di accreditare la tesi della legittima difesa, al quale entrambi tendevano attraverso la negazione, da parte di , di quanto riferito in precedenza, soprattutto in ordine alle circostanze già enucleate dal primo giudice, l'enfaticizzazione, da parte di entrambi, anche attraverso l'aggiunta di particolari sino a quel momento inediti, dell'atteggiamento violento che il avrebbe assunto nei loro confronti prima e durante quella sera e la consapevole reticenza in ordine allo sviluppo dell'azione delittuosa e alla ricostruzione della sua dinamica.

E non può in alcun modo condividersi quanto ritenuto dal primo giudice circa l'attendibilità dei due testimoni oculari (cfr. la sentenza impugnata sul primo "in ogni caso, ha più volte convincentemente ribadito che quanto stava riferendo in dibattimento rispondeva esattamente a quello che egli ricordava dell'accaduto, mentre ciò che era stato verbalizzato in occasione delle sit era il frutto di una esposizione frammentaria e poco lucida, certamente lacunosa e altrettanto certamente, molto probabilmente perché non esattamente intesa da chi aveva sintetizzato le sue affermazioni, non corrispondente in più parti alla realtà dei fatti") considerato che è pacifico come, in caso di contrasto, le dichiarazioni rese nell'immediatezza di un fatto debbano ritenersi dotate di maggiore affidabilità rispetto a quelle successive sia per la vicinanza temporale all'accaduto di cui si riferisce, che per la loro spontaneità e il minor rischio di condizionamento cui sono esposte e ciò

a maggior ragione alla luce delle generiche e sfuggenti spiegazioni rese sulle evidenti e mai casuali incongruenze rilevate. Che poi il più volte evocato stato di shock possa avere condizionato il contenuto delle prime informazioni rese, su circostanze determinanti per la ricostruzione del contesto nel quale maturava l'azione omicidiaria e inficiato la loro corretta verbalizzazione, pur con il dovuto rispetto nei confronti di chi ha vissuto un'esperienza traumatica e stressante come quella che ci occupa, non appare credibile, tenuto conto dell'oggetto mai casuale delle profonde contraddizioni e delle strategiche e selettive amnesie sugli elementi fattuali pregiudizievoli per il congiunto. Il giudizio di inattendibilità che ne deriva risulta ulteriormente avvalorato dal malcelato tentativo di sfuggire alle domande dirette sulla ricostruzione di quanto effettivamente avvenuto quella sera, distogliendo l'attenzione e spostando sistematicamente il focus sulle sofferenze, certo innegabili, patite nel corso della vita trascorsa in un ambiente familiare malato, sull'impossibilità per un estraneo a tale contesto di comprenderne appieno le perverse dinamiche e, in definitiva, fornendo una versione dei fatti non solo, questa sì, decisamente lacunosa ma in alcuni passaggi francamente illogica e inverosimile (sintomatica, tra l'altro, la sovrapposibilità delle espressioni ripetutamente utilizzate da madre e figlio, a fronte delle contestate incongruenze dei loro racconti, quali *"sfido chiunque a essere lucido..."* e, con riferimento alla vittima *".. è come quando un toro vede rosso..."*). Gli stessi, poi, con una sorprendente coincidenza di contenuti, aggiungevano dettagli, sino a quel momento inediti, circa il pericolo imminente che avrebbero corso quella sera (significativa, tra le altre, l'indicazione, omessa in sede di indagini preliminari dalla , che quella sera il marito a tavola *"giocherellava con il coltello, con la punta..."*, ripresa dal figlio e mai riferita prima, nel corso dell'esame disposto da questa Corte: *"...durante la cena lui ho il ricordo che continua a giocare con questo coltello mentre appunto la insulta, e questo fa già paura di per sé, intanto beve, continua a essere fuori controllo"* e, a fronte della contestazione del PM circa la mancata indicazione di tale pur rilevante circostanza nelle occasioni precedenti, *"allora, purtroppo la cosa di non ricordarmi tutto, perché sono passati tre anni, ma non gioca a mio vantaggio, perché se io mi ricorderei tutto, tutta la vita che ho passato, magari per alcuni è un fascicolo, per me questa è la mia vita, quindi io...quello che ricordo è questo. Quello che ricordo è questo"*).

Ciò premesso, passando all'analisi di quanto riferito, dopo aver enfatizzato, rispetto a quanto dichiarato in precedenza, l'atteggiamento aggressivo tenuto dal padre quella sera, taciuto falsamente dallo zio (sentito da questa Corte), con il quale il padre aveva avuto una lunga conversazione telefonica, raccontava che *"c'è stata questa prima colluttazione, dove lui voleva aggredire fisicamente mia madre, come detto prima già più volte, noi interveniamo quando lui inizia ad aggredirla fisicamente, perché le stava proprio alzando le mani, allora c'è questa prima colluttazione e noi ci mettiamo in mezzo, perché servivano....lui era fuori di sé, ubriaco e faceva paura, noi avevamo paura, lui aveva gli occhi fuori dalle orbite, non so come dire, fortunatamente spero per voi non avete mai visto una persona così, noi abbiamo visto veramente la morte in faccia quando lo guardavi negli occhi, puzzava d'alcol, era fuori di sé quella sera, era incontrollabile...fatto sta che lui esce da quella stanza ancora peggio di prima, lui era entrato ed è uscito da quella stanza che era un diavolo, cioè non mi viene una parola in mente che possa diciamo rendere meglio l'idea, li era completamente fuori di sé e va subito addosso a mia madre dicendo < vi ammazzo, l'ammazzo >, continuando a minacciare, inveire ed aggredirla fisicamente e allora c'è questa seconda colluttazione, dove io e Alex cerchiamo di frapporci sempre. Noi, come ho detto prima, cercavamo di ricreare una routine serale, come il toro che vede rosso che dicevo, perché io era andato magari in cameretta a giocare alla PlayStation, Alex sul divano...cercavamo di controllarlo, fare le cose diciamo normali, perché aveva funzionato fino a quel momento, ma quella sera no, perché lui quella sera era completamente incontrollabile. Abbiamo passato tutta la vita a controllarlo, a mediare, a mettere una pezza, è arrivata la sera dove lui era*



incontrollabile....subito l'aggredisce, le mette le mani al collo, le sbatte il telefono in faccia (- si tratta di circostanza non riferita in precedenza, quando aveva detto che si era solo avvicinato al viso della madre-) ...la stava picchiando, non so come dire, e quindi la nostra routine serale quella sera non aveva funzionato, al che poi la mamma se ne va in bagno e lui, dopo tutte le minacce che aveva detto,mi sono dimenticato di dire prima un dettaglio importantissimo. Durante questa colluttazione trovo il tempo, perché ci metto cinque secondi a scrivere al fratello Michele, scrivo un messaggio, anche questo non l'avevo mai fatto prima, perché una richiesta di aiuto...in quel frangente....poi la mamma va in bagno, appunto, e lui continua a minacciare, ad aggredirla, continua con gli insulti, <vi ammazzo, vi ammazzo, vi trovano in un fosso>, perché un altro dettaglio importante, che noi abbiamo detto più volte in passato e anche quella sera, che avremmo voluto chiamare i Carabinieri, ovviamente, ma lui aveva un odio verso tutti i Carabinieri, la giustizia in generale, perché lui interessava semplicemente....era completamente geloso della gelosia più patologica e ossessiva possibile, di mia madre. Parliamo di una persona.....e quindi non abbiamo chiamato i Carabinieri per paura, ovviamente, perché lui continuava a dire < non arrivano in tempo, non vi trovano, vi ammazzo prima> e, ripeto, un conto è che lo dico io adesso così con questa freddezza, se uno prova a chiudere gli occhi e immaginarsi un pazzo che ti parla così e ti urla a te e a tua madre tutti i giorni, tutto il giorno, quella sera, in particolare, in più ubriaco, forse un po' di paura viene...ha detto < vi ammazzo<, così mi pare dicesse anche...che c'è stato un episodio, adesso mi è venuto in mente perché....delle chiavi, dove lui diceva di andare giù, prendere delle chiavi, io ho preso queste chiavi per dire <dai scendiamo giù>, come provocazione, e le ho riposate, lì, questo durante sempre la colluttazione, mi vengono pezzi sempre... ”.

Proprio tale ultimo dettaglio ovvero che il padre li avesse minacciosamente invitati a scendere sotto, ragione per cui lui stesso provocatoriamente gli aveva mostrato le chiavi di casa, veniva negato poco oltre nel corso della stessa deposizione: “...no, lui aveva detto....<dai vieni, dai vieni>, così per provocazione...no, in questo momento non me lo ricordo le parole esatte ...proprio perché ogni parola è giusto dire....devo dire una cosa solo se ne sono sicuro e quindi le parole esatte <scendiamo> io in questo momento non me lo ricordo”. E ancora sulle chiavi, che diceva di avere prese “per provocazione”, a fronte della corretta osservazione del PM per la quale la provocazione appariva poco compatibile con lo stato di terrore descritto, cambiava idea, “no, no, lì non era provocazione, lì era istinto...istinto di sopravvivenza. Spirito di sopravvivenza....sì perché la disperazione fa fare delle cose...noi speravamo o in aiuto da parte di tutte le persone che abbiamo detto, quindi era quello l'aiuto che cercavamo, e l'unico possibile”.

Dopo di che, mentre il padre continuava a dire, rivolgendosi alla moglie, che li avrebbe ammazzati, “va verso il cassetto dei coltelli in cucina e Alex lo anticipa. Io da lì ho dei flash dove non ricordo molto. Alex lo anticipa, ricordo semplicemente, dico tutto quello che mi ricordo, che Alex aveva preso il primo coltello dalla punta arrotondata, e qui faccio una premessa, perché noi avevamo praticamente dei coltelli da...i coltelli da cucina quelli veri...li avevamo tolti, sempre per paura, perché lui passava le notti a passeggiare per la casa, sempre per paura che ci uccidesse, quindi avevamo questi coltelli della Nutella, Alex prende quello. Poi ricordo sicuramente in un certo momento che mio padre si era armato, era armato e poi ricordo il tonfo a terra”. E alla contestazione del PM delle prime dichiarazioni, nelle quali non aveva detto che il padre si fosse diretto in cucina per armarsi, ribadiva che “...non ricordo quello che ho detto nelle prime dichiarazioni, perché sfido chiunque....sfido chiunque, dopo quella sera, dopo tutta quella vita che è fatto, dopo quella sera, sfido chiunque a essere lucido in un verbale non riletto”.

Ribadiva, quindi, sebbene non lo avesse dichiarato nell'immediatezza dei fatti, di avere visto il padre dirigersi verso il cassetto dei coltelli in cucina, “Alex lo ha anticipato semplicemente...mi sembra di ricordare sempre che gli ha dato una spinta e ha fatto semplicemente più veloce, perché



mio padre anche in quel momento continuava a dire < vi ammazzo a tutti. Vi faccio fuori. Vi trovano in un fosso>, ho questo ricordo". Non era certo che Alex avesse spinto il padre, pur ricordando che "è lui che prende il primo coltello dalla punta arrotondata", che non sapeva se e come fosse stato utilizzato, "...non ho una sequenza dei fatti dove riesco a collocarli nel tempo, in maniera temporale. Quello che ricordo, appunto, è che Alex prende questo primo coltello della Nutella dalla punta arrotondata, ricordo che mio padre era armato e poi ricordo il tonfo a terra, il sangue ed io che non mi ricordo nemmeno se sono svenuto e sicuramente che vado a vomitare...quello che ricordo in questo momento, che ho i flash, è che mio padre era sicuramente armato...". E, a fronte della contestazione che durante le indagini preliminari aveva riferito che il padre fosse riuscito solo dopo essere stato aggredito da Alex ad impossessarsi di un coltello, venendo poi disarmato da entrambi i fratelli, diceva "no, in questo momento non mi ricordo questa cosa, anche perché io ero completamente sotto shock in quel momento, non mi si muoveva neanche un muscolo...tutto ciò che ho detto fino ad ora è tutto quello che ricordo ad oggi, sono passati tre anni da quella... è una scena che mi ha traumatizzato per tutta la vita e che, ripeto, se penso a tutto il sangue, sono particolarmente impressionabile, mi viene...mi gira la testa...", sebbene poi cercasse di mitigare la contraddizione, dicendo "ho dei flash di quel momento, ricordo che nel momento in cui mio padre era armato, non riesco a collegarlo in maniera temporale, ricordo di avere fatto qualcosa, non so precisamente cosa, ma mi sono completamente tolto subito, perché ero completamente scioccato e non mi si muoveva nemmeno un muscolo...non mi ricordo, non mi ricordo". Ribadiva ancora che "mio padre stava andando in cucina, ma non...stava sicuramente andando al cassetto dei coltelli, perché ha detto < adesso vi ammazzo a tutti, vi ammazzo a tutti> e faceva paura, che il suo sguardo me lo ricordo anche adesso" e, quanto alla madre, "è sempre stata in bagno, dalla colluttazione precedente, aveva la porta chiusa, proprio perchè dovevamo fare la routine che lui non la vedesse, come ho detto prima, l'ho detto prima, l'esempio del toro che vede rosso, non doveva vederla", anche questo in contrasto con quanto riferito in fase di indagini preliminari.

In buona sostanza, benchè testimone oculare dell'accaduto, non ne forniva una ricostruzione organica neanche nella scaturigine dell'azione delittuosa, limitandosi a raccontare quelli che ripetutamente definiva "flash" ovvero le minacce ("lui continua a dire 'vi ammazzo, vi ammazzo' a mia madre"), il movimento del padre verso il cassetto dei coltelli e l'azione anticipatoria di Alex, che si armava di un coltello da Nutella ("e poi va verso il cassetto dei coltelli in cucina e Alex lo anticipa. Io da lì ho dei flash dove non ricordo molto Alex lo anticipa, ricordo semplicemente, dico tutto quello che ricordo, che Alex aveva preso il primo coltello dalla punta arrotondata...avevamo questi coltelli della Nutella, Alex prende quello"), l'uomo certamente armato ("... Poi ricordo sicuramente in un certo momento che mio padre si era armato, era armato") e quello che definiva "il tonfo a terra...". E tale deposizione, lacunosa e frammentaria, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, si sostituiva al fluido e lineare racconto che aveva reso nell'immediatezza del fatto, quale si evince dalle contestazioni operate dal PM nel corso del giudizio di primo grado: "...decidevo di prendere le chiavi per uscire veramente da casa, lui reagiva stratonandoci e afferrandoci per le nostre maglie, ma continuavamo a fare da scudo per difendere nostra madre...mio fratello Alex, afferrava un coltello da cucina, di quelli punta arrotondata, e colpiva alla schiena mio padre...quindi il coltello si piegava e mio padre cadeva a terra" e, dopo che il padre si alzava, dicendo "adesso vi ammazzo tutti"..., "durante questa fase mia madre appena ha visto il coltello si rifugiava in bagno...al che, mio fratello prendeva un altro coltello...di cui non posso riferire sulla forma perché non mi ricordo, colpiva frontalmente mio padre, non sono in grado di dire quale parte del corpo di mio padre stata colpita, ricordo che mio padre a questo punto...è riuscito a impossessarsi del coltello e rivolgerlo verso mio fratello, quindi sono intervenuto cercando di bloccare le mani di mio padre e frappormi tra i due...mio fratello



prendeva un terzo coltello, sempre da cucina e colpiva nuovamente mio padre. Non sono in grado di dire quanti colpi sferrava mio fratello a indirizzo di mio padre. Ricordo le loro urla, poi la caduta a terra, senza altra reazione da parte sua”.

Quanto al messaggio che aveva mandato allo zio, _____, alle ore 22.26, ovvero quattro minuti dopo che il padre aveva telefonato brevemente alla di lui madre ed era uscito dalla stanza da letto e 16 minuti prima della chiamata di Alex ai Carabinieri e, dunque, in una fase cruciale dell'azione delittuosa, raccontava che *“li ci rendiamo sempre più conto, aumenta la nostra paura e ci rendiamo sempre più conto che quella sera...lui ci stava picchiando, ci stava aggredendo, era fuori di sé, un diavolo, era ...ci picchiava...sì, sì assolutamente...ci aggrediva, ci aggrediva, ...ci aggrediva, ci minacciava, avrà detto quella sera trecento volte che ci avrebbe ammazzato, che ci avrebbero ritrovato in un fosso ...mia madre è andata in bagno durante la seconda colluttazione, perchè faceva parte della routine allontanarla...se n'è andata in bagno e...perchè faceva parte appunto di questa cosa che non doveva vederla...in quel momento è quello che ho pensato, ci ho messo pochissimo a scriverlo...le assicuro che io, essendo un ragazzo giovane, passo ore al telefono e scrivere un messaggio così ci metto pochissimo. In quel momento ho pensato di fare quello, ripeto, eravamo stati fortunati che l'aveva letto praticamente subito e poteva intervenire ed evitare tutto....lo scopro dopo, però eravamo stati fortunati e quindi non ha fatto comunque niente quando poteva intervenire...gli ho scritto un messaggio, in quel momento la cosa più veloce, rapida che ho pensato, era scrivere un messaggio...l'aveva letto un minuto dopo...se dovevo fare una cosa, chiamavo i Carabinieri, non chiamavo mio zio...ma noi non potevamo farlo proprio per paura perché....perchè quella casa era una tomba per noi. Lui continuava a urlare, a dire, < non arrivano in tempo>, questo deve essere chiarissimo, perché sennò io da anni avrei chiamato i Carabinieri, anche quella sera. Lui non l'avrebbe mai permesso e impazziva ancora di più...io ho pensato semplicemente che l'unica persona che lui ascoltava, come ho già detto, era il fratello, che era l'unica persona che poteva salvarlo...”.* E, francamente sembra davvero poco coerente con la situazione descritta, con il terrore vissuto, visto l'enorme pericolo che il padre rappresentava in quel momento e con la necessità di difendersi anche in quel preciso frangente che, piuttosto che telefonare allo zio (o, meglio ancora ai Carabinieri), si fosse preferito mandargli un messaggio.

Quanto alla ferite che gli erano state trovate dai verbalizzanti in occasione delle sommarie informazioni, di cui si è detto sopra, diceva nel giudizio di primo grado che era stato nel corso della *“prima colluttazione che ho detto prima con mio padre, che c'eravamo presi frapponendosi tra noi, tra lui e nostra madre, frapponendomi lui usava sempre stratonarti, graffiarti così, me le sarò procurate sicuramente lì, anche se l'ho detto quella sera, non so se sia stato trascritto o meno, ma io ho una sorta di allergia al sapone, che praticamente lavandomi le mani si arrossano qua le nocche, lì ci sono dei graffi e sicuramente sarà un miste delle due, me le sono procurate sia nella colluttazione avvenuta con lui, e sia appunto, gliel'ho detto anche al Carabiniere che mi stava interrogando, io ho questa allergia al sapone dove mi procura questo rossore alle nocche qua”*, ipotesi questa, tuttavia, che, contrariamente a quanto riferito, a meno di non voler pensare ad un'omissione da parte del verbalizzante, non era stata prospettata in fase di indagini preliminari, a fronte, invece, di una straordinaria compatibilità di tali lesioni con la prima versione dei fatti, quando aveva detto di essere *“intervenuto cercando di bloccare le mani di mio padre e frappormi tra i due”*.

Avuto riguardo alla _____ questa dopo aver riferito della giornata trascorsa, delle follie del marito, del numero esorbitante di telefonate che le aveva fatto (punti sui quali le venivano mosse delle contestazioni, alle quali rispondeva: *“...no, aspetti. No. Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che...cioè, quando io sono stata interrogata ero reduce da una scena...cioè, io penso che quella sia stata la sera, cioè la notte peggiore della mia vita, perché...cioè, sfido veramente*

chiunque a essere lucida in un commissariato, con gente che ti fa delle domande dopo tutto quello che è successo e che hai visto, quindi...cioè, non è che io quella sera mi sono studiata le cose da dire o non da dire, ho detto semplicemente...ho cercato veramente di ricordarmi tutto quello che era possibile, ma in buona fede, senza cercare di aggrapparmi chissà a cosa....”), raccontava che, arrivata a casa, l'uomo le aveva sbattuto la porta in faccia (anche su questo nelle sommarie informazioni aveva riferito cosa diversa ovvero che il marito avesse solo minacciato di sbatterle la porta), sebbene non ricordasse se fosse o meno stata colpita, poi lui aveva cominciato a insultarla, bevendo molto nel corso della cena e “giocherellava con il coltello, cioè aveva degli atteggiamenti molto minacciosi, lui quella sera lì veramente...io mi ricordo ancora i suoi occhi, erano veramente fuori dalle orbite, era incontenibile...giocherellava con il coltello, con la punta (-circostanza riferita solo nel dibattimento di primo grado-)...mai poi continuava...cioè diceva ‘ voi qui non ne uscite vivi, io vi ammazzo...’, cioè era tutto, tutto, tutto una minaccia unica”. Poi, dopo avergli detto che era sua intenzione separarsi, “ma tanto lui non avrebbe mai acconsentito, lui non voleva assolutamente”, era nata una colluttazione con i figli, “poi ovviamente si azzuffano con... cioè, c'è stato un momento in cui si azzuffano anche con i miei figli. Poi, non lo so, lui aveva le fisse delle telefonate, se n'è andato nella camera da letto a telefonare ed io speravo anche lì, dico...poi anche lì insulti a tutto spiano, quando ha parlato con il fratello gliene ha dette di tutte e di più ‘ io la faccio licenziare, la faccio strisciare’, ...urlava e si sentiva. Si sentiva, però io dentro di me dicevo ‘speriamo che magari l'altro un po' lo calmi’ anche perché ci hanno abbandonato dall'altra parte, sapevano tutto dell'inferno che noi vivevamo...”. Finita la telefonata, era uscito dalla stanza ancora più arrabbiato, “...esce da 'sta camera da letto con degli occhi che veramente facevano paura, lui esce, mi sbatte il telefono...aveva il telefono suo in mano e mi sbatte sto telefono in faccia così. Al che Alex, che era sul divano, interviene, perché i ragazzi sono sempre intervenuti in mia difesa, mai, mai e poi mai, e glielo dico guardandolo negli occhi, mai loro hanno agito in primis, loro...ma gli insulti per noi, è brutto dirlo, ma erano quasi routine, capisce? Normalità, e questa cosa è bruttissima, noi eravamo abituati...però, quando, appunto, Alex ha visto che le cose si mettevano molto male per me, è intervenuto. Okay? È intervenuto e poi era in cameretta ed è arrivato anche lì e lì si sono presi...quindi si azzuffano tra di loro. Una delle nostre...cioè le cose a cui mi aggrappavo, che cercavo...io cercavo di togliermi. Quando vedevo...è come quando un toro infuriato...mentre loro si azzuffano io cerco di togliermi, perché tante volte io cercavo di togliermi come se... perchè lui ce l'aveva con me, io ero proprio il suo bersaglio...e vado in bagno. E vado in bagno. E poi io sono stata nel bagno e ho...dal bagno sentivo che si azzuffavano... io poi ho aperto l'acqua, ho cominciato a lavarmi e boh! E poi quando ho aperto la porta ho visto quello che era successo...io sono rimasta completamente nel bagno...” (si trattava proprio del bagno al quale si accede dal salotto ove si consumava l'omicidio).

Ribadito che il marito quella sera era fuori di senno, “...lui quella sera era infuriato, lui quella sera aveva gli occhi fuori dalle orbite, io me lo ricordo ancora, perché poi un'altra cosa che faceva solitamente lui mi sbraitava addosso qua...”, nonostante ci fossero “loro che si prendono, si azzuffano ed io, boh, mi tolgo. In quel momento io mi tolgo...e poi sentivo appunto questi azzuffamenti e sentivo che lui diceva < andiamo giù, vi ammazzo...> tutte queste cose qua...”, incredibilmente si era chiusa in bagno, aprendo l'acqua e disinteressandosi di quello che accadeva a pochi metri da lei, perché “era una delle cose che provavamo a fare. Capisce?...in quel momento lì è difficile, sa...quando ci si trova...quando ci si trova in questa situazione, cioè, veramente, io non sapevo cosa fare...i miei figli, ed io ho una pena nel cuore che non vi so neanche descrivere, i miei figli erano diventati i miei protettori. Capisce? ...cioè, loro non uscivano più, non facevano più una vita normale...perchè mi dovevano difendere dal loro padre? Cioè da colui...che avrebbe dovuto volergli bene...lui li vedeva come ostacoli...io in quel momento lì ho pensato di togliermi dalla sua



vista...sono andata in bagno...". Solo quando aveva aperto la porta si era resa conto di quanto avvenuto.

E, allora, se indiscutibilmente il contenuto delle dichiarazioni impiegate per le contestazioni non possono essere utilizzate come elemento di riscontro o di prova dei fatti narrati e, dunque, non possono apportare nulla alla ricostruzione della dinamica dell'accaduto, che deve essere fondata su altre basi, esse, però, possono certamente essere valutate ai fini della credibilità dei testi, laddove permettano di accertarne l'inattendibilità, come deve ritenersi nel caso in esame, così che, diversamente dal primo giudice, non possa esservi attribuito alcun valore probatorio.

Le registrazioni e i maltrattamenti

Prima di passare alle valutazioni in punto di legittima difesa, ritiene la Corte di doversi soffermare, seppure brevemente, sui contenuti delle registrazioni trascritte in atti, in buona parte riproposti dalla difesa nel corso della sua discussione, ai fini della dimostrazione delle condotte maltrattanti da parte del nei confronti della moglie e più in generale di tutti i familiari e, dunque, della sussistenza della legittima difesa.

Deve premettersi che tali registrazioni, stralci, in parte decontestualizzati e più o meno lunghi, di discussioni più ampie, restituiscono drammaticamente il quadro di una famiglia profondamente disfunzionale, nella quale il padre, forse in ragione di un disturbo mentale (in tal senso le concordi indicazioni dei suoi familiari) mai diagnosticato e trascurato, aveva maturato un'ossessiva gelosia nei confronti della moglie e una opprimente e invasiva volontà di controllo e usava, quale abituale registro comunicativo, la violenza e l'aggressività verbale e la madre, destinataria degli irosi atteggiamenti vessatori del marito e vittima di tale situazione reiterata nel tempo, si era fatta scudo dei propri figli man mano che erano cresciuti, responsabilizzandoli anzitempo, costringendoli ad un ruolo che non competeva loro, in nome di un legame esclusivo a tre, che escludeva e isolava il marito, astenendosi, tuttavia, dal rivolgersi alle forze dell'ordine.

raccontava che la situazione era degenerata negli ultimi dieci anni, quando la gelosia del padre si era acuita, *"giorno dopo giorno, anno dopo anno, la situazione è andata sempre peggio. È stato sempre peggio...per fortuna ogni tanto usavamo registrarlo, perché senno purtroppo rimaneva in me solo questo ricordo terribile di mio padre, dove credetemi io non ho neanche un bel ricordo con mio padre...vedeva me e Alex sempre che eravamo diventati a tutti gli effetti dei bodyguard di mia madre, ci vedeva non più come figli, ma come ostacoli, eravamo degli ostacoli per non fargli fare il suo piano di rovinare la vita a mia madre, non lo so, lui voleva mia madre triste, da sola e dipendente da lui, completamente. Ormai anche io e Alex eravamo degli ostacoli, perché ormai la nostra vita era condizionata, facevamo i bodyguard eravamo le guardie del corpo, perché avevamo adottato un sistema, avevamo tutta una serie di sistemi per cercare di mettere....abbiamo sempre cercato di mettere a pezza, di controllare, mediare, fare turni per uscire, è arrivata la sera dove proprio era...abbiamo passato la vita a controllare...io e Alex facevamo i turni per uscire, io sono del '98, lui 2001, quindi abbiamo 23 e 19 anni ora, quindi anche dovremmo fare una vita da ragazzi, vita che comunque non abbiamo potuto fare, perché le persone, i nostri coetanei, non concepiscono e non hanno una vita fortunatamente per loro, così come la nostra, la nostra vita è stata dettata da un padre pazzo, e da...io e Alex, il sogno sarebbe di uscire con Alex banalmente, fare un'uscita a quattro con le nostre ragazze, andare al cinema insieme, allo stadio insieme, sono tutte cose banali tra fratelli che noi invece non abbiamo mai potuto fare. O meglio, io e Alex uscivamo in un'occasione, quando mia madre era al lavoro ..."*

E dal 2018, per quello che risulta in atti, avevano iniziato a registrare frammenti di tali conflitti familiari, conservando traccia dei comportamenti vessatori dell'uomo con finalità che la Corte non è riuscita a chiarire, non essendo mai stata presentata denuncia, *“perché purtroppo lui se chiamavamo i Carabinieri aveva questa reazione ed era ancora peggio, noi ne avremmo pagato le conseguenze, parliamo di una persona, ci sono anche negli audio dove dice < se anche mi mettono in galera, sto un anno, due, tre, ti vengo a prendere, ti ammazzo!>. Una persona...adesso è facile, me ne rendo conto, ma anche per una persona che non l'ha vissuto, me ne rendo conto è facile, ma io chiedo a tutti di immedesimarsi se quella là, sentendo gli audio, fosse vostra madre, chiudete gli occhi e pensate se quella fosse vostra madre. È facile dire <bisogna chiamare i Carabinieri>, sì, ma bisogna trovarsi con una persona che ti parla così, che ti urla, minaccia e dice <Ti ammazzo!>, assicuro che un po' di paura viene!...no, ma forse non sono stato chiaro io. Quindi tengo a spiegarlo meglio, se magari mi sono spiegato male. Mio padre, ripeterò le stesse cose, purtroppo era una persona malata, gelosa, morbosa nei confronti di sua moglie, nella maniera più oppressiva possibile, non le faceva fare niente. Tutte le registrazioni che noi abbiamo sono nascoste, perché in alcuni audio si sente che lui se lo registravamo una volta, gli avevo anche provato a fargli un video, avevo fatto finta e la reazione sua è stata folle, adesso non so se si potrà sentire o meno, ma...la reazione sua, è stata folle, perché lui aveva il terrore di essere registrato e filmato, infatti mio padre, sotto, sotto premeditava l'omicidio che aveva sempre promesso....non l'abbiamo portato ai Carabinieri perché non potevamo portarlo ai Carabinieri, perché la reazione sarebbe stata ancora peggio, lui ha detto < se anche mi mettono in galera, io ti vengo a prendere dopo, ti ammazzo!>, la paura viene”.*

E se, certamente, tali registrazioni forniscono piena prova delle condotte maltrattanti del , della sua incontrollabile aggressività verbale (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non emergono, salvo quale sporadico episodio, indizi di violenza fisica), di atteggiamenti intimidatori abitualmente assunti nei confronti di tutti i familiari e non solo della moglie, danno anche la misura, della scarsa credibilità dell'uomo all'interno del nucleo familiare, ormai visto dai figli nella sua sconcertante pochezza e del ruolo di antagonisti che gli stessi avevano iniziato a ricoprire.

Solo a titolo esemplificativo, nel corso della conversazione registrata il 24 marzo 2019, pag 389, diceva al padre *“non mi hai insegnato un cazzo. Non mi hai insegnato un cazzo [inc]. Non mi hai insegnato un cazzo e con i soldi pensavi di sopperire...quanti anni sono...questo mi hai insegnato...a parte che puzzi da fare schifo, uno, e poi vieni in faccia... ti puzza l'alito da fare schifo, ma questo a parte...no, non me fott...non me ne faccio un cazzo delle tue parole. I fatti contano nella vita. I fatti. Non hai fatto un cazzo. Da anni non fai un cazzo per Alex...da anni non fai un cazzo....insulti. mi insulti...io devo venire...mi faccio una famiglia [inc] devo essere così, a insultare le persone a dire ai miei figli ti voglio bene e poi un secondo dopo faccio le scenate...come? Oggi che cazzo hai fatto? Sta settimana che cazzo hai fatto?...anni, che cazzi hai fatto...sai qual è, perché tu non ci stai più col cervello...bravo, continua. E io invece devo volere bene a una persona che è mia madre, che mi ha messo al mondo deve [inc]...una donna di merda...chi ti mette al mondo, la madre o il padre? ..tu, se una persona insulta tua madre gli vuoi bene? Dal mattino alla sera, tutti i giorni, insultano nonna Pinna, gli vuoi bene a quella persona?...gli vuoi bene o...anche se non ha colpe, perché mia madre non ha colpe...la tua idea ...ci tengo a voi. E poi non fai una minchia, e poi non fai assolutamente una minchia per noi... Non hai mai fatto un cazzo. Hai fallito in tutto...io preferisco essere in mezzo alla strada piuttosto che stare con te...preferisco così...perché almeno qualcuno che mi insegna qualcosa...certo almeno il rispetto. A insultare...tu, invece, non ne sei stato capace...tu sei sta capace solo di insultare. Di dire alle persone che fanno schifo...che non valgono un cazzo. Che [inc]donne di merda...questo sei capace...non sei capace di nient'altro ...puzzi. Puzzi. Puzzi. Puzzi...puzzi...fai schifo...”.*

E la profonda sofferenza patita dai figli e, in particolare, da Alex, più vulnerabile anche in ragione della giovane età, per questa tossica situazione familiare emerge drammaticamente, tra le altre, da una conversazione registrata il 19 aprile 2019 che si preferisce riportare per intero proprio per l'eloquente quadro che fornisce dell'ambiente domestico:

: *“stanno soprattutto...”* [forte rumore prodotto da qualcosa che viene sbattuto, forse lo stendino per i panni];

: *“sei una merda”*;

: *“oh. Ma che cazzo fai?”*;

: *“sei una merda, perché mi stai facendo girare i coglioni...”*;

: *“ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? [urla] vedi di raccoglierle subito. Vedi di raccoglierle subito. Vedi di raccoglierli subito”*;

: [inc]

: *“cosa hai fatto adesso?”*;

: *“vedi subito di raccogliere subito quelle cazzo di cose. Vedi di raccogliere subito quelle cazzo di cose...vedi di raccoglierle subito...”*;

: *“[inc] stronzate”*

[voci sovrapposte]

: *“vedi subito di raccogliere subito”*;

: *“ma vedi 'sto schizzato”*;

: *“muoviti. Raccoglile subito. Muoviti. Muoviti. Muoviti”*;

: *“cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Guarda, guarda, guarda...guarda...non gli fare male. Non permetterti di toccarlo”*;

: *“vuoi che ti spacco [inc]?”*;

: *“muoviti a raccogliere”*;

: *“Pezzo di merda stai continuando...”*;

: *“Muoviti a raccogliere subito”*;

: *“Faccia lo stronzo”*;

: *“ti sto stendendo le mutande!”*;

: *“Muoviti... sta stendendo la roba! [inc] ma tu sei rincoglionito, vai a raccogliere subito [inc][urla] sta stendendo le mutande!”*;

: *“basta!”*;

: *“non parlare...mamma, mamma, mamma, devi smettere mamma...”*;

: “è un cretino”;
 [voci sovrapposte]: “ *ti spacco la faccia, a te e lui*”;
 : [inc] “*ma sto schizzato*”;
 : “*mamma, mamma*”;
 : “*Pezzo di merda [voci sovrapposte] stronza maledetta...*”;
 : “*schizzato schifoso. facendo cosa?*”;
 : “*facendo la stronza e quello era il tuo compito, stronza di merda*”;
 : “*è un suo compito? È un suo compito? Qua non esistono compiti. Lo fa perché bisogna farlo*”;
 : “*e tu?...eh*”;
 : “*qua non esistono compiti, bisogna ringraziare che lo faccia, bisogna ringraziare che lo faccia, non lo dai per scontato*”;
 : “*non urlare più, ti spacco [inc]*”;
 : “*hai capito? E muoviti subito a raccogliere, che cazzo di modo è...muoviti [inc]io non urlo, tu raccogli...*”;
 : “*non gli mettere le mani addosso*”;
 : “*muoviti [inc]muoviti a raccogliere[inc]*”;
 : “*non gli mettere le mani addosso! [urla]*”;
 : “*[inc]ti spacco la faccia stronzo. Ti rompo il culo. Ti rompo il culo!*”;
 : “*che animale!*”;
 : “*stai qua. Non stendere. non...non stendere. Non stendere*”;
 : “*no, devo stendere la roba nostra...*”;
 : “*ti spacco il culo*”;
 : “*stai là. Non stendere. Ti ho detto di non stendere...*”;
 : “*smettila [inc]*”;
 : “*ti ho detto di no*”;
 : “*bella stronza di merda*”;
 : “*ti ho detto di no..*”;
 : “*ti spacco il culo, quanto è vero dio*”;
 : “*ti ho detto di no. Ti ho detto di no...*”

: *“ti spacco il culo”*;

: *“ma per cosa? ma per cosa?”*;

: *“ti spacco il culo. Tu così non mi tratti [inc] ti spacco il culo...”*;

: *“io non ti tratto? io non ti tratto? Ma tu sei schizzato”*;

: *“stai qua”*;

: *“Madonna mia, io ti spacco le ossa”*;

: *“stai qua”*;

: *“allora Alex, innanzitutto non mi devi fare [inc] perché mi fai male [inc] perché devo stendere [inc]”*;

: *“ti ho detto no”*;

: *“Maledetta stronza di merda. Maledetta stronza di merda”*;

: *“ma che schifezza... guarda [inc]”*

: *“[inc] la pizza le uova, le cose...io ti spacco la faccia...”*;

: *“e dai [inc]”*;

: *“ho detto di no”*;

: *“ [inc] maledetta, crea sempre zizzania la prima schifosa, maledetta merda che non è altro, maledetta merda che non è altro, maledetta merda che non è altro, è una donna di merda, è veramente una donna maledetta di merda”*;

: *“ incredibile. Incredibile...togliti con le [inc] non passare di qui”*;

: *“ donna di merda. Una donna di merda. Ma appena ti becco, porco dio, ti becco fuori di qua a te, io a te”*;

: *“ vai Alex”*;

: *“ ti faccio un culo della madonna, quanto è vera la madonna, ti faccio vedere io dove alzi la testa qui, io ti spacco le ossa, io a te ti spacco le ossa”*;

: *“non vali niente ...”*;

: *“io ti spacco le ossa”*;

: *“si, si? Va bene, va bene”*;

: *“non vali niente. Non vali veramente niente ...”*;

: *“donna di merda, a comprare come un ciuccio”*;

: *“eh si”*;

: *“stronza di merda, alle 5 [inc] sta merda che non è altro”*;



: *“mamma mia”*;

· *“merda, va ancora a dare spettacolo in giro”*;

: *“tu ti devi fare curare”*;

· *“martedì...martedì io ti piglio ti rompo il culo, io ti rompo il culo con non mai”*;

: *“Sì”*;

· *“te lo rompo”*;

· *“e fai così”*;

· *“ti faccio vedere, che cazzo fai qua dentro...”*;

: *“eh”*;

· *“tu sei una donna, devi stirare, lavare, farei i compiti che fanno le donne [inc]”*;

: *“assolutamente un cazzo [inc] mettilo in testa. Le donne, bisogna ringraziarlo che lo fanno, mettilo in testa, non c'è scritto da nessuna parte che una donna stira e lava, hai capito? Non siamo nel medioevo”*;

· *“devi stare”*;

: *“lo devi mettere in testa”*;

· *” [inc]”*;

: *“qua bisogna ringraziarlo che mamma lo fa”*;

· *“Ma io”*;

: *“Hai capito?”*;

· *“Lo fa?”*;

: *“no, no la fa ...”*;

· *“guarda...devi stare”*;

: *“tu non guardi un cazzo”*;

· *“Aspetta [inc] ti attacco al muro...”*;

: *“ [inc] tu le rompi i coglioni e tu ti devi muovere a raccogliere quella roba”*;

· *“Io ti spacco la faccia”*;

: *“tu devi raccogliere”*;

· *“quella vena lì te la faccio uscire!”*;

: *“ti devi raccogliere a muovere quella roba”*;

· *“Stai attento che ti faccio uscire..”*;

: *“ti devi raccogliere a muovere quella roba, hai capito o no?”*;
: *“io ti spacco, io ti spacco la faccia...”*;
: *“rimane là a terra. rimane là a terra. rimane là a terra...”*;
: *“ti spacco la faccia”*;
: *“ti devi muovere”*;
: *“devi stare zitto. Ti spacco la faccia brutto stronzo...”*;
: *“e vedi di ringraziarla che sta scendendo...”*;
” [*inc*];

Rumore come di una breve colluttazione

· *“hai capito? Vedi di non spingere. Vedi di non spingere”*;
“Alex...”;
: *“ti rompo il culo”*;
: *“vedi di non spingere. Vedi di non spingere...”*;
: *“Alex lascia stare”*;
: *“ti rompo il culo, sta zitto”*;
: *“lascia stare [inc] guarda che padre! Guarda che padre. Guarda che padre”*;
: *“stasera ti rompo il culo. Hai iniziato tu!”*;
“guarda che padre. Guarda che padre. Io...io”;
“vedi di non spingere. Hai capito?”;
: *“io ho iniziato. Io ho iniziato. Io ho iniziato”*;
: *“porco dopo ti do un cazzotto...!”*;
: *“ma provaci, ma provaci solo, ma provaci solo, ti denuncio immediatamente”*;
: *“ti rompo il culo...”*;
: *“ti denuncio immediatamente, è un minore eh”*;
“Ti rompo il culo”;
“è un minore...è un minore”;
“bene, cosa pensi? Cosa penso?”;
· *“stai attento che ti rompo il culo”*;
“è un minore, tu toccalo con un...toccalo con un...”;



“vai..”;

“toccalo con un dito e io ti denuncio”;

“vai”;

: “Ti rompo il culo, brutto stronzo”;

“Vai”;

“Ti rompo il culo, io ti rompo il culo”;

: “Tu a me non mi conosci per niente”;

“Ti facci vedere io”;

: “Tu a me non mi conosci per niente”;

: “tuo padre tuo padre”;

: “non mi conosci per niente...non mi conosci per niente...”;

: “oh, vedi che ti rompo il culo brutto stronzo [inc] ti rompo il culo brutto stronzo maledetto, vai fuori dai coglioni. Togli 'sto divano di merda. Togli sto...che l'ho comprato io, brutta stronza di merda, buttati 'ste cazzo di cose di merda”;

: “Tutto quello che raccogli...butti, lo raccogli te e ti muovi pure. Tutto quello che raccogli”;

: “ti rompo il culo, brutta stronza”;

“E dieci”;

: “tutto quello che butti per terra lo raccogli te!”;

: “stai attento stai già andando troppo in là...vengo li”;

: “vediamo”;

: “Ti metto le mani addosso. Ti faccio fuori..”;

: “Butta...”;

: “Buona Pasqua eh”;

: “brutta merda. Sei una merda. Io ti rompo il culo”;

: “si sono una merda”;

: “ti rompo il culo”;

: “sta stendendo, guarda che sta stendendo”;

“Ti faccio, domani le lacrime te le compro io”;

: “Si”;

: “brutta stronza, sei una merda”;



: *“ma guarda che a Le Gru col cazzo che ci vai a Le Gru. Col cazzo che ci vai”;*

: *“sei una merda”;*

: *“col cazzo che ci vai, col cazzo che ci vai, col cazzo...nessuno esce con te, col cazzo che ci vai”;*

: *“sei una merda”;*

: *“col cazzo”;*

: *“Tu sei uno schizzato”;*

: *“guarda, guarda”;*

: *“sta merda di donna. Giuro ti spacco le ossa”;*

: *“oh, coì l’annulla... [inc] un cazzo”;*

: *“brutta stronza, sto allargando.. [Inc] brutta stronza”;*

: *“così l’annulla....sta stendendo”;*

: *“tu mi tratti da coglione, sei una merda”;*

: *“Io ti tratto da coglione? Tu non sai leggere fattura...fatture elettroniche, non capisci fatture elettroniche”;*

: *“tu sei una merda, tu sei una merda”;*

: *“Quello non è nulla, era solo per attaccarti”;*

: *“guarda sta merda”;*

: *“non è assolutamente nulla”;*

: *“io ti spacco le ossa, eh, io a te ti spacco le ossa!”;*

: *“eh si”;*

: *“Tu non stai bene”;*

: *“tu sei una merda”;*

: *“si, si”;*

: *“sei una merda ...”;*

Il dialogo proseguiva ancora negli stessi termini fino a quando:

: *“cos’è che hai detto prima? Finchè non scappa il morto? O ho sentito male?”;*

: *“Tu stai attento, non mi provocare, perché un giorno o l’altro ti do un cazzotto”;*

: *“no, dimmi, dimmi dimmi...”;*

: *“Cazzotto che vedi”;*



: “no, così che hai detto prima ripetimelo”;

 : “questo mi sta provocando”;

: “ripetimelo se hai il coraggio, ripetimelo”;

 : “Ti sta provocando? Dici che scappa il morto e lui ti provoca”;

 : “te lo giuro, mi sta provocando...minchia, tu. [inc]...finchè [inc]”;

 “Tu devi farti curare”;

“dimmelo”;

 : “Oh maledetta, stai attento”;

: “parla con me dimmelo”;

 : “stai attenta”;

: “dimmelo, cos'è che hai detto prima?”;

 : “Stai attento, non mi provare

.: “cos'è che hai ...”;

 : “stai attento, non mi provocare, non mi provocare”;

.: “...detto prima...cosa hai detto prima”;

 : “Minchia, io ti do un cazzotto, non hai idea di come ti faccio male”;

 “Provaci”;

.: “dimmi cosa hai detto prima dimmi cosa hai detto prima”;

 : “ti devi togliere dai coglioni”;

 dimmi cosa hai detto prima”;

 : “Togliti dai coglioni, capisci quando t...che ti faccio male, ti faccio male, ti faccio male”;

 : “dimmelo”;

 ti faccio male, porco dio, ti faccio male”;

 : “guarda guarda ...”;

Solo per completezza deve infine dirsi che in atti venivano acquisite anche le trascrizioni di alcuni spezzoni delle conversazioni registrate la sera dell'omicidio:

- alle ore 20,35, della durata di 5.24 minuti, quando l'uomo contestava alla moglie la confidenza data al suo collega (” ...non mi pigliare per il culo! Non sta...ma urlavi fino...e ridevi fino a metà reparto! Fammi ridere anche a me le battute che ti fa...fammi ridere...fammi ridere, ridevi fino a metà!...no, sei tu! Perché a me mi hai preso per il culo,



non mi faccio più prendere per il culo....non mi faccio più prendere per il culo...tu eri in cassa e quel coglione è venuto da te, eh? A un metro! Anzi era di sp...io non ti sono venuto a spiare...non ti ha detto un cazzo, è venuto sulle tue spalle...”) e i toni divenivano francamente minacciosi, secondo delle modalità comunicative che devono dirsi abituali “a me, la confidenza...tu mi manchi di rispetto io ti spezzo le ali...prendi e vai, ti faccio vedere io...ma stai zitta perché ti rompo il culo. Ed eri lì, tu eri qua, e venivo lì vicino...”, e la donna esternava la volontà di separarsi, “comunque, questa, è l’ultima scenata che tu fai, ha capito?...i miei figli non devono più vedere questa cose...tu hai il cervello malato...il cervello malato”;

- alle ore 20,42 della durata di 10 secondi: : urlando, “non mi prendi più!”; : “hai capito?”; : “...io di te non me ne faccio un cazzo...”; : “il disonore della famiglia ...”; : “ma non mi faccio prendere per il culo da te, e da un idiota che non si regge in piedi!”; : “se tu fossi una perso...”);
- alle ore 20,51 della durata di 41 secondi: , urlando in lontananza “a te...?; : [inc]; , ancora urlando in lontananza “ a te...a te ti devi vergognare, non io! Tu ti devi vergognare, non io...”; : “ma minchia, tutte le telefonate che fai, a tutte le persone che fai, eh....? Tutte le persone...”; urlando in lontananza: “tu sei una falsa di merda, a me non hai più da dare un cazzo, sei una falsa di merda!”; “ si,...si...a uno così”; , urlando “ sei una falsa di merda, è da anni che sei...e lo sai che sei ipocrita, da anni, non adesso! Hai capito? Ma lo dovevi fare prima!”; “non ti voglio parlare”; : “no, non ti parlo io, eh...porco dio!”; “calma...!”, : “non ti parlo io, hai capito...?!”, “ dai...dai...dai...vai ..in pace”; : “ non mi provoc....non mi provocare stasera, se no finisce..”;
- alle ore 21.04 altri 20 secondi: : “...scarcerano a me?; “ ah si, ai poveri [inc]”; “a me?”; “marcire in carcere...”; : “vediamo se marcisco in carcere, eh?!”; : “ e vediamo...e vediamo...”; : “e uscirò prima o poi da sto carcere”; : “ eh...e quindi?”; : “uscirò dal carcere”; : “ e, quindi”, “ e tu pensi che io non [inc] paura?”; “ma a chi cazzo gli fai paura? ma a chi cazzo gli fai paura?”; “paura? Tu hai alzato troppo la cresta te, lo dico io”.

Dopo di allora, il si chiudeva nella camera da letto, dove conversava al telefono con il fratello per 37 minuti (cfr. deposizione di innanzi a questa Corte: “...mio fratello tutte le sere, dopo cena, aveva l’abitudine di chiamarmi e anche quella sera è avvenuta quella telefonata lì, con gli stessi toni, nel senso che mi ha ripetuto le lamentele della moglie e usava inveire con un tono molto acceso...no, non mi ha detto niente, ha solo detto...è sempre il solito disco, nel senso di lamentate su lamentele della situazione che si era venuta a creare”), fino alle ore 22,22 quando, dopo aver brevemente chiamato la madre, evidentemente usciva dalla stanza.

E se, da un lato, da tale drammatico quadro si ricava l’abituale condotta maltrattante del nei confronti della moglie, vissuta, facendo ricorso ad un termine più volte utilizzato dai protagonisti della vicenda, come un’ineludibile routine, solo da arginare nei suoi eccessi ma in definitiva da sopportare, dall’altro, tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa e dal primo giudice, non può ricavarsene la dimostrazione della sussistenza dell’operatività della scriminante della legittima difesa, in tal senso irrilevanti, anche ove dimostrati, eventuali precedenti episodi di violenza fisica.

L'esclusione della scriminante della legittima difesa

Presupposti essenziali della legittima difesa, infatti, sono un'aggressione ingiusta e una reazione legittima e mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa, non potendo, certamente, dirsi sufficiente al suo riconoscimento un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto. L'attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante della legittima difesa, infatti, implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata, che non soddisfi i requisiti della attualità e della necessità. E se anche una concreta minaccia già in corso di attuazione al momento della reazione o una minaccia e offesa imminenti possono integrare il requisito dell'attualità del pericolo, ciò può avvenire solo laddove quest'ultimo si prospetti nei necessari termini di concretezza e imminenza.

Ne deriva, insomma, che la reazione può dirsi legittima allorché concorrano: la necessità di difendersi, ossia l'impossibilità di sottrarsi al pericolo senza offendere l'aggressore; l'inevitabilità altrimenti dell'offesa, ossia l'impossibilità del soggetto di difendersi con un'offesa meno grave di quella arrecata; la proporzione tra difesa e offesa, che sussiste allorché il male inflitto all'aggressore è inferiore, uguale o tollerabilmente superiore al male subito o minacciato, così da doversi concludere, come ampiamente argomentato in precedenza, che non vi sia spazio per il suo riconoscimento nella vicenda in esame.

Il _____, verbalmente aggressivo e minaccioso nei confronti della moglie, secondo un abituale registro comunicativo endofamiliare e provocatorio nei confronti dei figli, che sfidava ad affrontarlo sotto casa, era, infatti, disarmato, isolato e, anche a voler ritenere dimostrato che il movimento che l'imputato coglieva in lui fosse stato effettivamente finalizzato ad andare in cucina per armarsi (interpretazione che risulta affidata alle sole dichiarazioni del prevenuto), ciò non avrebbe, comunque, integrato né l'impossibilità di sottrarsi al pericolo esclusivamente attraverso l'offesa all'aggressore, tenuto conto che, con uno spintone era stato già deviato dal suo tragitto, che veniva accoltellato alle spalle e che era in minoranza numerica rispetto ai due figli (mentre la madre, oggetto preferenziale delle sue minacce, si era chiusa in bagno) né, soprattutto, l'impossibilità di difendersi con un'azione meno grave di quella arrecata. Quanto alla necessaria proporzione tra difesa e offesa, è del tutto evidente che l'offesa arrecata al _____ attraverso l'utilizzo di sei armi e l'inflizione di trentaquattro coltellate non possa dirsi in alcun modo inferiore, uguale o tollerabilmente superiore al male subito o minacciato.

Avuto, poi, riguardo alla forma putativa della legittima difesa, essa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è solo supposta dall'agente a causa dell'erroneo apprezzamento dei fatti. Tale errore - che ha efficacia esimente se è scusabile e comporta responsabilità di cui all'art. 59 c.p., quando sia determinato da colpa - deve in entrambe le ipotesi trovare adeguata giustificazione in quel fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta, con la conseguenza che la legittima difesa putativa non possa valutarsi alla luce di un criterio esclusivamente soggettivo e desumersi, quindi, dal solo stato d'animo dell'agente, dal solo timore o dal solo errore, dovendo, invece, essere considerata anche la situazione obiettiva che abbia determinato l'errore stesso.



Può, pertanto, configurarsi se e in quanto l'erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sé inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell'animo dell'agente, il ragionevole convincimento di trovarsi in una situazione di pericolo in stretta correlazione al complesso delle circostanze oggettive in cui l'azione della difesa venga a estrinsecarsi.

In definitiva, allora, operato l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa, reale o putativa e dell'eccesso colposo con giudizio "ex ante", calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, deve ritenersi che, pur a fronte della condotta minacciosa e aggressiva che il [redacted] aveva tenuto anche nel corso di quella serata, le circostanze che la [redacted] si trovasse in bagno a fare la sua toilette serale (secondo la "routine" più volte evocata) o, comunque, in bagno potesse trovare rifugio (come, certamente avvenuto) e, dunque, non potesse dirsi esposta al pericolo concreto di un'offesa; che l'imputato non si trovasse da solo con il padre ma fosse in compagnia del fratello (la colluttazione li aveva coinvolti entrambi); che gli stessi, giovani e nel pieno delle loro energie, già in passato lo avessero affrontato con successo e ne avessero arginato la pericolosità (tanto da assumere, come dagli stessi riferito, il ruolo di guardie del corpo della madre); che l'uomo versasse in stato di ubriachezza e, dunque, maggiormente collerico, fosse, comunque, deficitario nella coordinazione motoria e, in genere, nelle capacità difensive e, soprattutto, che lo stesso, anche ove avesse effettivamente avuto l'intenzione di farlo, fosse disarmato e fosse stato spintonato in direzione della porta di ingresso, non riuscendo ad entrare in cucina (locale che non veniva interessato dall'azione criminosa) dimostrano l'insussistenza della scriminante.

Piuttosto, sebbene irrilevante ai fini del riconoscimento della legittima difesa putativa per la sua dimensione esclusivamente soggettiva, la condotta tenuta dal [redacted] appare straordinariamente coerente con gli esiti degli accertamenti medico legali che, nel riconoscergli una parziale infermità di mente, conseguente ad un disturbo dell'adattamento a prevalente componente ansiosa associata a screezi post-traumatici in soggetto con personalità disarmonica per immaturità affettiva e tratti rigidi riconducibili a cluster B dei disturbi di personalità, evidenziavano un'elaborazione solo parziale dei dati di realtà che gli derivavano dall'ambiente e una sorta di vulnerabilità interpretativa che aveva compromesso, in quel momento, il controllo degli stimoli e degli impulsi ad agire (lui stesso diceva: "*il mio è stato un raptus, io mi scuso, io non ero in me...*"), determinando una reazione spropositata e un accanimento ingiustificato.

Nessuno spazio può, poi, trovare un'ipotesi di eccesso colposo in legittima difesa, ipotizzabile quando, sussistendo a monte l'esimente, la giusta proporzione tra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile in seguito a imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza. Si fuoriesce, infatti, dall'eccesso colposo tutte le volte in cui i limiti imposti dalla necessità difensiva vengano superati in conseguenza della scelta deliberata di una condotta reattiva, la quale comporti il superamento, cosciente e volontario di tali limiti, trasfigurandosi in uno strumento di aggressione, come deve ritenersi avvenuto nel caso in esame, tenuto conto della sede dei colpi (almeno quindici coltellate in regione dorsale), della reiterazione degli stessi (trentaquattro) e del numero di armi impiegate (sei coltelli), che depongono univocamente nel senso di una condotta francamente aggressiva.

In ultimo, quanto alla questione, sollevata dalla difesa, di legittimità costituzionale dell'art. 52 c.p., nella parte in cui non estende la presunzione di proporzionalità anche alle ipotesi di violenza domestica, essa deve ritenersi irrilevante, oltre che manifestamente infondata.

Le modifiche al testo di cui all'art. 52 c.p., introdotte dalle leggi 13 febbraio 2006 n.59 e 26 aprile 2019 n.36, volte a rendere più severo ed efficace l'intervento penale verso le aggressioni perpetrate

nel domicilio e, al contempo, a riservare maggiore indulgenza alle condotte di autodifesa del cittadino, sono intervenute sulla proporzione tra offesa e reazione senza, però, incidere sull'accertamento, tuttora imprescindibile, degli altri elementi costitutivi della scriminante, tra i quali la necessità della reazione offensiva (e, dunque, l'impossibilità di praticare condotte alternative lecite o meno lesive), carenti nel caso in esame.

Le circostanze attenuanti e il trattamento sanzionatorio

Affermata, pertanto, la responsabilità penale dell'imputato per il contestato omicidio aggravato, ritiene la Corte possa essergli riconosciuta, oltre all'attenuante del vizio parziale di mente di cui si è detto anche quella della provocazione oltre che le circostanze attenuanti generiche (peraltro, su conforme richiesta del PG).

Ai fini del riconoscimento dell'attenuante della provocazione, infatti, occorrono tre condizioni, ovvero lo stato d'ira, costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il fatto ingiusto altrui, il fatto ingiusto altrui, che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva e un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse e sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta.

In modo dissimile dall'esimente della legittima difesa, si richiede, pertanto, non già la proporzione tra la reazione e l'offesa ma l'adeguatezza di quella a questa, quale esaustivo e utile parametro di valutazione dello stato d'animo dell'autore, nella considerazione che un'azione eccedente l'adeguatezza non sarebbe conseguente allo stato di ira determinato dal fatto ingiusto altrui. E al fine di stabilire tale adeguatezza, non è consentita una valutazione limitata all'ultimo episodio offensivo al quale l'imputato abbia reagito, dovendosi quella estendere a tutta l'eventuale serie di atti similari ripetuti nel tempo, idonei a potenziare, per accumulo, la carica afflittiva e tali da incidere sul rapporto tra offesa e reazione.

Nel caso in esame appare evidente come l'imputato avesse agito in stato di ira, perdendo il controllo di sé (discontrollo ulteriormente accentuato dal disturbo psicologico oggetto di accertamento) in conseguenza del fatto ingiusto altrui ovvero della condotta maltrattante del padre protrattasi nel tempo. E che sussista un rapporto di causalità psicologica tra le condotte maltrattanti del padre e l'azione delittuosa posta in essere, emerge con chiarezza dalla ricostruzione cronologica degli accadimenti e dal contesto nel quale si inquadravano, caratterizzato da una serie ripetuta nel tempo di atti contrari a norme giuridiche e a regole primarie di convivenza, idonei, sul piano causale, a potenziare per accumulo la carica afflittiva di ingiusta lesione dei diritti dell'offeso e tali da assumere rilevanza nel rapporto causale offesa-reazione. In tale rapporto di causalità psicologica, oggettivamente esistente e pienamente riscontrato, si inseriva, poi, amplificandone gli effetti, sia per il viraggio interpretativo della realtà che per il discontrollo degli impulsi anche nella fase esecutiva dell'omicidio, l'accertato vizio parziale di mente.

Ritiene, ancora la Corte, possano essere riconosciute all'imputato, in ragione della giovanissima età, dello stato di incensuratezza, del contesto nel quale il fatto maturava, del buon comportamento processuale tenuto subito dopo di esso e nel corso del processo, le circostanze attenuanti generiche.

Tali attenuanti, ad avviso della Corte, devono operare con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, giudizio ormai consentito alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, cui la questione veniva rimessa e che, con sentenza del 10 ottobre 2023, n.197, dichiarava l'illegittimità

costituzionale dell'art. 577, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui vietava al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2) e 62 bis c.p..

Non può, invece, ritenersi meritevole di accoglimento la richiesta difensiva di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.1 c.p.. Premesso, infatti, che perché possa dirsi integrata non è sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente meritevole, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili, riconosciuti preminenti dalla collettività e oggetto di un generale consenso, nel caso in esame la brutale azione omicidiaria posta in essere nei confronti del padre, per quanto abitualmente maltrattante, non appare oggettivamente rispondente ai quei valori etici generalmente riconosciuti quanto, piuttosto, alla preminente esigenza soggettiva di liberarsi da un contesto malato, opprimente e, in definitiva, non più sopportabile.

Peraltro, la possibilità di applicare simultaneamente l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale e quella della provocazione è subordinata all'accertamento in concreto della loro ascrivibilità a distinte situazioni, poiché qualora il fatto che ne è alla base sia unico, allora per il principio del ne bis in idem sostanziale, che impedisce la reiterata valutazione del medesimo ai fini della riduzione della pena, deve applicarsi una sola di tali circostanze. E nel caso in esame, l'attenuante della provocazione trova fondamento nell'accertata condotta maltrattante del padre che, nella prospettiva difensiva, legittimerebbe anche il riconoscimento dell'attenuante di avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale, da ritenersi, quindi, concretamente preclusa.

Pertanto, in punto di trattamento sanzionatorio, deve ritenersi congrua e adeguata al fatto, previo riconoscimento delle richiamate attenuanti con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata, la pena base di ventuno anni di reclusione, ridotta per il vizio parziale di mente ad anni quattordici, ulteriormente ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni nove mesi quattro, ridotta, infine, per l'attenuante della provocazione ad anni sei mesi due giorni venti di reclusione.

Alla condanna seguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e deve, altresì, dichiararsi l'indegnità dell'imputato a succedere ai sensi dell'art. 463 n.1 c.p. al padre

L'imputato va poi condannato al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita, fratello della vittima, da liquidarsi in separata sede. Ritiene la Corte possa essere assegnata alla parte civile una provvisoria di euro 30.000, considerato in questi termini certamente provato il danno patito, in ragione dello stretto legame esistente tra la parte civile e la vittima (di cui il processo forniva piena prova, tenuto conto che quest'ultima trovava nel congiunto uno dei suoi pochi interlocutori), la brutalità del fatto, le modalità della sua realizzazione e la sofferenza che ne derivava.

Infine, va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e assistenza sostenute dalla parte civile nei due gradi di giudizio che liquida complessivamente in euro 9.710,00 oltre al 15% per spese forfettarie, CPA e IVA. In particolare, quanto al primo grado, si ritiene congrua la somma finale di 5610 euro (euro 600 per fase di studio, euro 710 per la fase introduttiva, euro 2300 per la fase istruttoria ed euro 2000 per quella decisoria) e, per il secondo grado, la somma finale di euro 4100 (euro 600 per la fase di studio, euro 1500 per fase istruttoria ed euro 2000 per la fase decisoria) oltre, come detto, a spese generali, CPA e IVA.

Alla luce delle considerazioni svolte sulle deposizioni rese dai testi, si impone la trasmissione degli atti al PM essendo emersi indizi in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p..

In ragione della complessità della motivazione si indica il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza appellata, dichiara responsabile del reato a lui ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti di cui agli artt. 89, 62 n.2 e 62 bis c.p. prevalenti sulla contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni sei mesi due giorni venti di reclusione e al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;

applica al predetto le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena;

dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere ai sensi dell'art. 463 n.1. c.c. al padre ;

condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, demandandone la liquidazione al giudice civile;

condanna l'imputato al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile dell'importo si euro 30.000;

condanna l'imputato alla rifusione delle spese di continuata rappresentanza e assistenza della parte civile, che liquida per entrambi i gradi di giudizio in complessivi euro 9.710,00 oltre al 15% per spese forfettaria, CPA e IVA;

dispone la trasmissione degli atti al PM presso il Tribunale di Torino per le valutazioni di competenza in ordine alle deposizioni rese da e ;

visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,

indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Torino, 13 dicembre 2023

La consigliere est.

Flavia Panzano


La Presidente

Cristina Domaneschi


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino, 8 MAR. 2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Rosa VICARI


Trasmessi atti alle Procure della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 11/03/2024

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Marzia Corsano
